

XXXVIII

TORNATA DI MARTEDÌ 16 LUGLIO 1895

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Atti vari:

Relazioni (*Presentazione*):

Canoni daziari (GIANOLIO)	Pag. 1214
Comune di Poggio Moiano (AMADEI)	1218
Personale di marina (SANTINI)	1238

Disegno di legge:

Provvedimenti finanziari (*Seguito della discussione*)

1219

Oratori:

BOSELLI, <i>ministro delle finanze</i>	1220
1221-24-26-27-29-31-32-40-42-43-44-45	

CAMPI	1238
-----------------	------

CELLI	1236-28
-----------------	---------

FERRERO DI CAMBIANO	1235
-------------------------------	------

FROLA, <i>relatore</i>	1225
----------------------------------	------

1229-32-43

GHIGI	1242
-----------------	------

IMBRIANI	1239
--------------------	------

LAZZARO	1245
-------------------	------

MARCORA	1222
-------------------	------

MONTAGNA	1222-27-29
--------------------	------------

NICCOLINI	1243
---------------------	------

PANTANO	1219
-------------------	------

1221-22-23-25-27 29

PIPITONE	1232
--------------------	------

RICCI V.	1231
------------------	------

RIDOLFI	1234
-------------------	------

VISCHI	1224
------------------	------

ZAVATTARI	1244-45
---------------------	---------

Giuramento dei deputati FERRUCCI e ARCOLEO 1213-19

Proposte sull'ordine dei lavori parlamentari:

Oratori:

APRILE	1213
------------------	------

BERTOLLO	1214
--------------------	------

CURIONI	1214
-------------------	------

IMBRIANI	1214
--------------------	------

Verificazione di poteri (*Discussione*):

Elezioni di Caltagirone (ARCOLEO):

Oratori:

APRILE	1214-15-17-18
------------------	---------------

BARZILAI	1217
--------------------	------

IMBRIANI	1218
--------------------	------

LUZZATTO A.	1217
---------------------	------

TONDI	1218
-----------------	------

TORTAROLO, <i>relatore</i>	1215-17
--------------------------------------	---------

Votazione nominale (provvedimenti finanziari). 1211

La seduta comincia alle 14.20.

Votazione nominale.

Presidente. L'ordine del giorno reca il rinnovamento della votazione nominale sull'ultimo capoverso dell'articolo 18 dell'allegato *D* del disegno di legge sui provvedimenti di finanza e tesoro, del quale l'onorevole Pantano ha chiesto la soppressione.

Coloro che approvano l'ultimo capoverso proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione risponderanno *sì*, coloro che non intendono approvarlo risponderanno *no*.

Si faccia la chiama.

Borgatta, segretario, fa la chiama.Rispondono *sì*:

Adamoli — Amadei — Aprile.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bazzuoli — Benedini — Bernabei — Bertoldi — Bertolini — Bertollo — Biancheri — Billi — Bogliolo — Borgatta — Boselli — Bracci — Brena — Brunetti Eugenio.

Cadolini — Calvanese — Cambrey-Digny — Campi — Canegallo — Carlomagno — Casale — Casalini — Cerulli — Cerutti — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Clementini — Colleoni — Colpi — Comandù — Coppino — Costantini — Costella — Cottafavi — Cremonesi — Crispi — Curioni.

Dal Verme — Daneo Giancarlo — Dari — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — Del Balzo — De Leo — Del Giudice — Di Lenna — Di Lorenzo — Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Donati Carlo.

Elia — Ercole.

Falconi — Fanti — Farinet — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Frascara — Frola.

Gaetani di Laurenzana Luigi — Galletti — Galli Roberto — Gamba — Garibaldi — Ghigi — Gianolio — Giorgini — Giovanelli — Grandi — Gualerzi.

Lampiasi — Lausetti — Leonetti — Lochis — Lovito — Luzzatto Attilio.

Macola — Marazio Annibale — Marzin — Marzotto — Matteini — Mazzino — Meccacci — Mel — Menotti — Miceli — Michelozzi — Minelli — Miraglia — Mocenni — Modestino — Morandi — Morelli Enrico — Morin — Morpurgo — Murmura.

Omodei.

Palamenghi-Crispi — Panattoni — Papa — Pascolato — Peroni — Piccolo-Cupani — Pierotti — Pini — Piovene — Poli — Pozzi — Pottino.

Raggio — Randaccio — Rava — Ricci Paolo — Ricci Vincenzo — Ridolfi — Rizzo — Romanin-Jacur — Romano — Roncalli — Rossi Rodolfo — Rovasenda — Roxas — Ruffo.

Sacchetti — Salaris — Sanguinetti — Santini — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti — Serrao — Siccardi — Silvestri — Sonnino Sidney — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Squitti.

Tacconi — Terasona — Tizzoni — Toaldi — Tondi — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Trinchera — Tripepi Francesco.

Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vienna — Visocchi — Vollaro De Lieto.

Weil-Weiss.

Zainy.

Rispondono no:

Afan de Rivera — Aguglia.

Badini Confalonieri — Balenzano — Baragiola — Barzilai — Bonacci Teodorico — Bonin — Branca — Brunicardi.

Cappelli — Carcano — Carotti — Celli — Chiapusso — Cocco-Ortu — Costa Alessandro.

D'Alife — De Bernardis — De Martino — De Riseis Giuseppe — Di Rudini.

Episcopo.

Facta — Franchetti.

Giordano-Apostoli.

Imbriani-Poerio.

Lacava.

Magliani — Marcora — Miniscalchi — Mussi.

Pantano — Papadopoli — Parpaglia — Pipitone.

Raccuini — Rizzetti.

Socci.

Talamo — Tiepolo.

Wollembog.

Zavattari.

Si astengono:

Brunetti Gaetano.

Castorina — Cirmeni.

Della Rocca — Di Frasso-Dentice.

Fulci Nicolò — Fusco Alfonso.

Garlanda — Grassi Pasini — Grossi.

Leali.

Montagna.

Pandolfi.

Ruggieri Giuseppe.

Sola.

Tortarolo.

Vischi.

Sono in congedo:

Barracco — Borsarelli — Buttini.

Calpini — Calvi — Cantalamessa — Canzi — Carenzi — Cimati.

Danieli — De Luca.

Fani — Fasce.

Lucifero — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi.

Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Poggi.

Salandra — Suardo Alessio.

Turbiglio Sebastiano.

Sono ammalati:

Capilupi.

Delvecchio.

Faggiuoli — Farina.

Giuliani — Gui.

Lorenzini.

Meardi — Molmenti.

Pompilj.

Sani Severino.

Trompeo — Turrisi.

Assenti per ufficio pubblico:

Calleri — Cavagnari.

Presidente. Proclamo il risultamento della votazione nominale.

Presenti	232
Votanti	215
Astenuti	17
Risposero sì	172
Risposero no	43

(La Camera approva).

Giuramento del deputato Ferrucci.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Ferrucci, proclamato deputato di Rimini, lo invito a giurare. (*Legge la formula.*)

Ferrucci. Giuro.

Letture del processo verbale.

Presidente. Invito l'onorevole segretario a dar lettura del processo verbale

D'Ayala-Valva, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: De Gaglia, di giorni 6; Paganini, di 8; Capoduro, di 3; Martini, di 3; Della Rocca, di 2; Borsarelli, di 6; Pignatelli, di 8; Pastore, di 5; Tripepi Francesco, di 2; Tripepi Demetrio, di 2. Per motivi di salute, gli onorevoli: Gemma, di giorni 20; Biscaretti, di 8; Tittoni, di 8; Cucchi, di 10; Molmenti, di 10.

(Sono conceduti).

Deliberazioni sull'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe le interrogazioni e poi l'elezione contestata del collegio di Caltagirone.

Io proporrei, se gli onorevoli interroganti non si oppongono, che, stante l'ora tarda, e le interrogazioni e la discussione sull'elezione contestata fossero rimandate a domani.

Imbriani. Ma è la seconda volta che si rimandano le interrogazioni!

Presidente. Per questo mi sono rivolto specialmente agli onorevoli interroganti.

Voci. Anche l'elezione?

Presidente. Anche l'elezione,

Aprile. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Aprile. Ho chiesto di parlare per fare una proposta che mira a facilitare i lavori della Camera.

Si tratta di ciò: la Camera ha già deliberato di tenere seduta antimeridiana nei giorni in cui non vi sono Uffici. Però è avvenuto che, nell'ultima tornata mattutina essendo stato esaurito l'ordine del giorno delle sedute antimeridiane, e non essendosi poi la Camera trovata in numero al momento di stabilire l'ordine del giorno, non si sono potute continuare le sedute mattutine. Poichè ora la Camera è in numero, e quindi può deliberare, io la pregherei di confermare la sua precedente deliberazione, e di stabilire l'ordine del giorno delle sedute mattutine, iscrivendovi il bilancio della pubblica istruzione e la legge sul matrimonio degli ufficiali.

Presidente. Onorevole Aprile, mi permetta di notare ciò che già osservai ieri.

La Camera può ora stabilire il suo ordine del giorno e sta bene; ma se ella crede che, nel caso occorso ieri ed oggi, che la Camera non siasi trovata in numero nella seduta precedente, si possa nella seduta mattutina trattare di altri argomenti senza che sia prima accertato se la Camera si trovi in numero legale, io credo che sia in errore.

Quando la Camera ha iniziato una votazione e non si è trovata in numero, non può passare ad altro argomento se non dopo aver compiuta la votazione.

La sua proposta quindi non elimina l'inconveniente al quale ella vorrebbe ovviare: l'unico modo di ovviarlo è che i deputati si trovino presenti. (*Benissimo!*)

Onorevole Aprile, parli.

Aprile. Io non sono vecchio nella Camera, non posso quindi ricordare l'antica giurisprudenza; posso però ricordare la recente. Ora, una recente seduta antimeridiana presieduta dall'onorevole Chinaglia, che chiamo in testimonianza, teneva precisamente dietro ad una seduta pomeridiana nella quale si era verificata la mancanza del numero legale e la seduta ebbe luogo senza che si rinnovasse la votazione nominale.

Voci. È vero! È vero!

Aprile. Onorevole presidente, io le faccio osservare che nella seduta mattutina si ha un altro ordine del giorno. (*Interruzione*),

Presidente. È inutile, onorevole Aprile, che facciamo ora una discussione accademica. Se il caso si rinnovasse, ed io spero di no, la Camera deciderà.

Ella propone intanto che la Camera tenga seduta la mattina inserendo nell'ordine del giorno il bilancio del Ministero della pubblica istruzione, e la legge sul matrimonio degli ufficiali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Io francamente trovo ragionevole, ragionevolissima la teorica esposta dal nostro presidente. La Camera non poteva, essendosi proceduto ad una votazione dalla quale è risultato che non era in numero, prendere nessuna deliberazione se prima non era accertato che ci fosse il numero legale. Io trovo anzi che non sia affatto regolare il considerare distintamente le due sedute perchè ogni seduta, sia mattutina, sia pomeridiana, deve avere la medesima importanza. Ed avendo la medesima importanza, bisogna che questa le venga anche attribuita dal sentimento della Camera, perchè se il sentimento della Camera attribuisse minore importanza alla seduta mattutina e maggiore...

Voci. No! No!

Imbriani. ...importanza a quella pomeridiana, allora le deliberazioni ch'essa prende nelle sedute antimeridiane verrebbero ad essere menomate. Ciò posto, è chiaro che, quando la Camera non si trova in numero nella seduta pomeridiana, non può tenere la seduta antimeridiana se non dopo aver accertato di trovarsi in numero legale.

Presidente. Onorevole Imbriani, riserviamo questa questione.

Imbriani. Sta bene, onorevole presidente.

Presidente. Come ho detto, quando la questione si presenterà, la Camera la risolverà.

Intanto, se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà che domani alle 10, si terrà la seduta antimeridiana per discutere il bilancio della pubblica istruzione e il disegno di legge sul matrimonio degli ufficiali.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Bertollo ha facoltà di parlare.

Bertollo. Pregherei la Camera di aggiungere all'ordine del giorno della seduta di domani mattina il disegno di legge che riguarda il volontariato militare.

Presidente. Onorevole Bertollo, quel disegno di legge si trova già iscritto nell'ordine

del giorno; a suo tempo si porrà, insieme con altri, nell'ordine del giorno delle sedute antimeridiane.

Curioni. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare.

Curioni. Prima che si proceda alla discussione dei provvedimenti finanziari mi fo lecito di osservare che, se possono rimandarsi le interrogazioni, non mi pare che possa differirsi la verifica dei poteri che ha sempre la precedenza.

Abbiamo davanti alla Camera le conclusioni della Giunta per la verifica dei poteri sulla elezione del Collegio di Caltagirone, conclusioni che, se non erro, sono state prese ad unanimità dalla Giunta.

Occorrerà quindi brevissimo tempo per discutere queste conclusioni e così non lasceremo un nostro collega nella condizione di non sapere se sia o no deputato.

Presidente. Sta bene: allora non essendovi opposizione, s'intenderanno rimandate soltanto le interrogazioni.

(Così è stabilito).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Gianolio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Gianolio. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Consolidamento dei canoni daziarii.

Presidente. Do atto all'onorevole Gianolio della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Verificazione di poteri.

Presidente. Procediamo dunque nell'ordine del giorno il quale reca: Verificazione di poteri.

Leggo le conclusioni della Giunta:

« Piaccia alla Camera proclamare eletto nel Collegio di Caltagirone l'onorevole professore Giorgio Arcoleo e convalidarne l'elezione. »

L'onorevole Aprile ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

Aprile. Io prego la Camera di volermi usare un po'di benevolenza, perchè mi trovo in una posizione un po'delicata.

Premetto che a nome degli elettori di Caltagirone ho difeso davanti alla Giunta conclusioni contrarie a quelle che essa ha presentato alla Camera.

Ora ho sentito dire che è invalsa la consuetudine che, chi si presenta davanti alla Giunta delle elezioni per difendere od oppugnare una elezione, non possa poi ripetere il suo ufficio davanti alla Camera.

Io trovo giusta questa consuetudine nel caso, che fu altra volta aspramente e vivamente biasimato dall'onorevole Imbriani, quando io non ero alla Camera, che deputati si presentino come rappresentanti delle parti interessate avanti le Giunte, non per ragioni politiche, ma per altre meno nobili ragioni.

Io dichiaro altamente però che ho semplicemente compiuto il mio dovere di uomo politico davanti alla Giunta delle elezioni anche quando l'interessato si è messo fuori questione, e poichè credo che sia intervenuto un vero equivoco di fatto, non di apprezzamenti, nella deliberazione della Giunta stessa, ritengo che lo stesso dovere mi obblighi di dimostrarlo alla Camera.

Quindi non ho nessuna riluttanza a fare ciò che io credo il mio dovere.

Presidente. Lo faccia! (*Si ride*).

Aprile. Ho creduto bene in ogni caso di prevenirne la Camera.

L'onorevole Di Rudinì, l'altro giorno, ha affermato che la Giunta delle elezioni è un giuri, il quale deve esaminare le contestazioni sorte intorno ad una elezione e che la Camera farebbe bene a non discuterne le conclusioni, appunto perchè se la Camera le discute, siccome essa è un'assemblea politica, la giustizia se n'esce dalla porta e la passione politica se n'entra dalla finestra.

Se questo è il parere dell'onorevole Di Rudinì, io mi appellerò, nel caso in ispecie, al suo autorevole giudizio, e gli chiederò se, in presenza dei fatti che capitano oggi egli insista nella sua opinione. Ed intanto prima di esporre le mie ragioni, domando al relatore uno schiarimento, ed è questo.

Il relatore sulla sua coscienza può affermare che le schede della sezione di Grammichele siano state viste dalla Giunta delle elezioni? E se le ha viste, può egli affermare che le schede nulle, o non assegnabili, siano state tolte ai candidati a cui non dovevano essere attribuite, e calcolate nella valutazione

del numero che deve costituire la metà dei votanti che occorre per esser proclamati eletti?

Attendo la sua risposta.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Tortarolo, relatore. L'onorevole Aprile ha rivolto alla Giunta, e più particolarmente al relatore una domanda, ed io non esito a rispondergli.

Non si può supporre che la Giunta, rivestita di un mandato, di cui ha intera coscienza, di cui non disconosce l'altissima importanza, possa aver proceduto nel compito che le è affidato senza esaminare le schede. La supposizione contraria mi pare che non sia meritata dalla Giunta: ecco la mia risposta.

Noi abbiamo fatto il dover nostro. Il relatore non solo ha esaminato scheda per scheda; dappoichè in questa elezione un piccolissimo numero di schede avrebbe modificato il risultamento della elezione; ma, siccome l'apprezzamento individuale può essere errato, invocò il concorso di altri scrutatori e fu costituito un Comitato, il quale, guidato dalle osservazioni fatte in seduta pubblica dall'onorevole Aprile, rappresentante degli elettori di Caltagirone, procedette ad un esame minuto, i risultati del quale sono consegnati nella relazione.

Aprile. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Aprile. L'onorevole relatore ha detto, lo tenga ben presente la Camera, che tutte le schede, una per una, sono state esaminate.

Ora precisamente nella relazione firmata dall'onorevole Tortarolo, a proposito dei reclami intorno alla Sezione di Grammichele, io leggo:

« Finalmente davanti alla Giunta, riunita in adunanza privata, furono aperti i plichi contenenti le schede attribuite incontestatamente nella stessa sezione. L'esame delle medesime non avendo fornito ragione alcuna di variare quella attribuzione, la quale d'altronde era già stata fatta col consenso delle parti contendenti sul luogo dello scrutinio, fu giocoforza confermare le cifre scritte in verbale. »

Dunque l'attribuzione dei voti, come la fece l'ufficio, e come risulta dal verbale *non fu variata* dalla Giunta. Il che importa che in quella Sezione *una sola scheda* fu annullata. Orbene, io ho esaminato le schede della sezione di Grammichele e faccio osservare alla

Camera che il relatore dice questo « che non tenuto conto del come siano state attribuite tutte le schede di Grammichele, l'onorevole Arcoleo supererebbe solo di 6 voti il numero richiesto dalla legge per raggiungere la maggioranza dei votanti. » Ebbene, la Camera può veder ciò col fatto. Io ho trascritto, come ho potuto, le schede contestate e tra esse trovo le seguenti:

Scheda n. 65. Don Giorgio Arcoleo Professor Ateneum Napolis

Scheda n. 68. Arcolevo Guge.

Scheda n. 76. Io voto col Deputato Giorgio Arcoleo.

Scheda n. 80. Crispi - Arcoleo Giorgio.

Scheda n. 92. giornè Arcolevo.

Scheda n. 106. Aalelo gigrororo.

Scheda n. 149. Giorgio Arcoleo nato a Caltagirone.

Scheda n. 203. dottor ~~~~~gio arcoleo.

Scheda n. 241. Viva Giorgio Arcoleo.

Scheda n. 243. Georgeo AoAycroos^o.

Scheda n. 311. S. E. Francesco Crispi Presidente del Consiglio — L'uomo dell'unità.

Scheda n. 316. CiorloilrColeo.

Scheda n. 317. Giorgio Arcoleo — Canzonieri Francesco.

Scheda n. 384. Illeggibile.

Tutte queste schede — come ho potuto più esattamente e pur dandone una pallida idea — io ho voluto presentare alla Camera coi loro ghirigori, mezze parole o troppo tronche o troppo sdrucchiole, segni di riconoscimento, lettere greche, parole latine, ecc. Alcuna di esse è assolutamente illeggibile.

Ora, o signori, date queste schede, talune evidentemente nulle, talune evidentemente non attribuibili, date queste schede la cui esistenza ed identità io affermo sulla mia responsabilità e sul mio onore, domando alla Camera se esse possano essere attribuite, e se, non essendole, il computo dei voti e la conseguente proclamazione proposta dalla Giunta, quantunque ad unanimità, ma in base ad una così esigua maggioranza di sei schede sopra la metà dei votanti, possa approvarsi. Perchè è bene intenderci.

La Giunta avrà certo fatto un computo scrupoloso, ma è certo che non lo ha fatto per tutte le sezioni del Collegio di cui ha richiamato ed esaminato le schede. Io ora non vengo a discutere i criterii e gli apprezzamenti della Giunta che l'hanno determinata

a considerarle nulle o valide o disperse codeste schede, e che avrà potuto essere o severa o larga a favore di un candidato o dell'altro; io vengo ad affermare che in una sezione, quella di Grammichele, non si è fatta la revisione delle schede come si è fatta per la sezione di Caltagirone, lasciando inalterati i risultati del verbale che annulla *una sola* scheda, mentre io ne ho già lette 14.

Nè importa che, comunque, mancherebbe la ragione o l'interesse del terzo, essendo il candidato avversario all'onorevole Arcoleo stato eletto in altri collegi. Questo non importa: il terzo ci è, e più alto di tutti, ed è il corpo elettorale. Noi non dobbiamo dimenticare che qui non dobbiamo difendere questo o quel candidato, ma bensì il voto espresso dagli elettori; e interpretare quale veramente sia stata la loro volontà. La Giunta delle elezioni avrà fatto le cose coscienziosamente, questo non lo metto in dubbio.

Voce dal banco della Commissione. Grazie!

Aprile. So bene quanto siano rispettabili e superiori ad ogni sospetto le persone che compongono la Giunta delle elezioni; ma se la Giunta ha fatto coscienziosamente lo spoglio per la sezione di Caltagirone non lo ha fatto per quella di Grammichele. Ci sono o non ci sono quelle schede di cui ho fatto cenno poco fa e che non possono essere attribuite?

Mi pare che l'onorevole Falconi rida....
(Oh! oh!)

Presidente. Ma no, onorevole Aprile!

Aprile. L'onorevole Falconi era appunto della sotto-commissione.

Dunque io affermo che ci sono queste schede e io credo che esse non debbano essere attribuite. Si è detto che io faccio una questione personale con l'onorevole Arcoleo.

Voci. No! no!

Aprile. Tengo a dichiarare che stimo indegna di un deputato italiano qualunque questione personale portata avanti la Camera, e che io non ne fo con nessuno, e non perseguito nessuno. Esprimo ciò che mi par giusto, e domando alla Camera che, per pronunciare un giudizio definitivo che sia scevro da errori, rinvii alla Giunta delle elezioni l'esame di queste schede; per vedere se sono state o no computate, perchè la differenza per la proclamazione è così piccola che poche schede attribuite all'uno o all'altro dei candidati varierebbero il risultamento della elezione al-

meno in questo senso che nessuno potrebbe essere proclamato.

Del resto ho così alta fiducia nella Giunta delle elezioni, che ritengo che questo sia stato un mero errore di fatto e l'assicuro la Camera, che quando la Giunta avrà di nuovo esaminato la questione, qualunque saranno per essere le sue conclusioni, io mi inchinerò ad esse come di fronte al sereno verdetto di un alto ed inappellabile giuri.

Innanzi però ad una questione di fatto, che non può essere discussa e decisa dalla Camera, mi pare sia necessario rimandare gli atti alla Giunta delle elezioni perchè veda se sia il caso o no di computare le schede della Sezione di Grammichele che io ho accennato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tortarolo, relatore. L'onorevole Aprile porta la questione in un campo estremamente preciso e definito. Mette sotto l'esame della Camera, una ad una, un certo numero determinato di schede, e domanda: Dove avete voi collocato queste schede? A chi le avete attribuite? Come possono figurare nel conto che avete riportato nella relazione? Di più, soggiunge che, facendo egli il computo, secondo i criteri che gli sono forniti dal proprio ingegno...

Aprile. No, no!

Tortarolo, relatore. ...sarebbe arrivato a conclusioni molto diverse da quelle a cui arrivò la Giunta.

Ora io non posso, scheda per scheda, rispondere dove, se e come sia stata attribuita; però posso rispondere in modo da tranquillizzare gli scrupoli dell'onorevole Aprile, ed è che vi ha posto per quel numero di schede a cui egli accennò nel novero delle 28 nulle.

Certo che le schede nelle quali il nome di un candidato è seguito da indicazioni diverse da quelle permesse dalla legge, noi le collochiamo tra le nulle, in quanto che le indicazioni illegali possono costituire segni di riconoscimento.

Del resto, la questione che è posta dinanzi alla Camera è forse una questione di diritto? È una questione di interpretazione di legge? No; è una questione di apprezzamento individuale delle schede. *(Bene!)*

Quale è il compito dalla legge assegnato alla Giunta? È quello a cui la Giunta ha adempiuto.

L'onorevole Aprile, per conto proprio, è

giunto a risultati diversi; onde la Camera è chiamata a giudicare tra le conclusioni della Giunta, che ha deciso secondo che è esposto nella relazione, e quelle alle quali arriverebbe l'onorevole Aprile procedendo con criteri diversi.

Il giudizio spetta alla Camera. *(Benissimo!)*

Morte voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Chiedo se la domanda di chiusura sia secondata.

(È secondata).

Imbriani. Chiedo di parlare.

Aprile. Chiedo di parlare contro la chiusura. Per una dichiarazione. *(No! no! — Ai voti! — Rumori vivissimi).*

Barzilai. M'oppongo alla chiusura perchè non si è capito assolutamente nulla. *(Rumori).*

Presidente. Metterò a partito la chiusura.

Aprile. Scusi, non è giusto questo, onorevole presidente.

Questa è una violenza! *(Oh! oh! — Rumori vivissimi).*

Presidente. *(Con forza)* Onorevole Aprile, io la richiamo all'ordine.

Metto a partito la chiusura.

Chi l'approva, sorga.

(La chiusura è ammessa).

Aprile. Ripeto che questa è una violenza. *(Oh! oh!)*

Presidente. Essendo stata chiesta la chiusura, io l'ho messa a partito come dispone il regolamento.

Ora metto a partito la proposta dell'onorevole Aprile la quale intende a sospendere ogni deliberazione in proposito.

Luzzatto Attilio. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare per un richiamo al regolamento.

Luzzatto Attilio. La chiusura non è ancora votata. *(Sì! sì!)*

Presidente. Sì, è già stata approvata.

Luzzatto Attilio. Onorevole signor presidente, noi non abbiamo capito nulla, e dalle dichiarazioni del relatore non abbiamo potuto comprendere quale sia la questione.

Inoltre osservo che, quando è stata chiesta la chiusura e l'onorevole Barzilai ha parlato contro, io non ho veduto che sia stata messa ai voti regolarmente... *(Sì! sì! — Rumori).*

Si è chiesta la controprova e non è stata fatta.

Presidente. Non è stata chiesta.

Luzzatto Attilio. È stata chiesta.

Presidente. È stata proclamata la chiusura.

L'onorevole presidente della Giunta ha facoltà di parlare.

Tondi, presidente della Giunta. A nome della Giunta dichiaro che non accettiamo la proposta dell'onorevole Aprile, poichè le conclusioni che abbiamo presentate alla Camera furono votate ad unanimità, e dopo un esame così scrupoloso da vincere ogni immaginazione. Non possiamo quindi accettare la sospensiva proposta dall'onorevole Aprile.

Presidente. L'onorevole Aprile propone adunque che, sospesa ogni deliberazione riguardante l'elezione del Collegio di Caltagirone, si deferisca nuovamente la questione alle decisioni della Giunta.

Aprile. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare, ma per una dichiarazione di voto.

Aprile. Anche a proposito di quello che ha detto l'onorevole presidente della Giunta.

Presidente. Non posso consentirle di rientrare nella discussione.

Aprile. Mi permetta. Sarò brevissimo.

Io aveva domandato al relatore se fossero state comprese e computate nel calcolo le schede date... (*Rumori*).

Presidente. Questa non è una dichiarazione di voto.

Aprile. Ma mi perdoni: mi lasci finire.

Io avevo domandato al relatore... (*Vivi rumori che coprono la voce dell'oratore*).

Io ricorrerò alla stampa... (*Scoppio di rumori*)

Sì, alla stampa, perchè è una ingiustizia quella che state per commettere, un'ingiustizia fondata sopra un errore di fatto.

Presidente. Onorevole Aprile, Ella non ha più facoltà di parlare.

Imbriani. Si è visto di peggio!

Aprile. Si è visto di peggio, e continuiamo in questa via!

Imbriani. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Parli pure.

Imbriani. Io leggo qui che la Giunta ha esaminato una ad una tutte le schede, ed ha stabilito una nuova attribuzione, regolata se-

condo le prescrizioni della legge; che ha fatto le sue deduzioni; e che in ultimo, davanti alla Giunta riunita in adunanza privata, furono aperti i plichi contenenti le schede attribuite incontestabilmente nella stessa sezione. Ciò vuol dire che erano state escluse tutte le altre.

Credo quindi in coscienza mia di dover votare le conclusioni della Giunta.

Presidente. Metto dunque a partito la proposta dell'onorevole Aprile, la quale è concepita in questi termini:

« Sospesa ogni deliberazione sull'elezione di Caltagirone, si rimetta di nuovo la stessa alla Giunta medesima. »

Chi approva questa proposta è pregato ad alzarsi. (*Si alza soltanto l'onorevole Aprile — Ilarità prolungata*).

(*La proposta dell'onorevole Aprile è respinta*).

Metto ora a partito la proposta della Giunta delle elezioni.

« Piaccia alla Camera proclamare eletto nel collegio di Caltagirone l'onorevole Giorgio Arcoleo e convalidarne l'elezione. »

(*È approvata*).

Aprile. All'unanimità! (*Ilarità — Commenti animati*).

Presidente. La Giunta delle elezioni ha poi verificato non essere contestabile la elezione seguente; e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarata valida la elezione medesima: Vicopisano, Tizzoni Guido.

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa sua comunicazione e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidata l'elezione medesima.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Amadei a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Amadei. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge: aggregazione del Comune di Poggio Moiano al mandamento di Orvinio.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Giuramento del deputato Arcoleo.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Arcoleo lo invito a giurare. (*Legge la formula.*)

Arcoleo. Giuro.

Seguita la discussione dei provvedimenti finanziari.

Presidente. Si riprende la discussione sui provvedimenti di finanza e di tesoro.

« Art. 19. *Contravvenzioni e pene.* — Sono mantenute le pene comminate nel testo unico di legge del 29 agosto 1889, n. 6358, cioè:

a) dall'articolo 69, contro i contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione dei misuratori, strumenti, congegni, bolli e sigilli applicati dall'Amministrazione;

b) dall'articolo 72, per l'esistenza di materie diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito, negli opifici di rettificazione e di trasformazione, nei locali delle fabbriche destinate alla rettificazione, e per la presenza di materie prime alcooliche (vino, vinacce, ecc.) in quelli apparecchi delle fabbriche a tassa giornaliera che sono destinati alla rettificazione delle flemme, oppure negli apparecchi di distillazione durante il tempo in cui sono dichiarati per la rettificazione delle flemme;

c) dagli articoli 72 e 78 contro gli esercenti delle fabbriche di aceto per abusi nell'impiego dello spirito concesso a tassa ridotta;

d) dall'articolo 67, per il caso di ritorno dall'estero di vini stati conciatati con spirito per il quale ha luogo la restituzione o l'abbuono della tassa.

« In tutti i suddetti casi ed in quello pure di lavorazioni fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa sarà stabilita in misura non minore del doppio, nè maggiore del decuplo della tassa frodata o che potè essere frodata.

« Il deposito non denunziato e la circolazione senza la bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non più valida sono puniti colle pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

« Le contravvenzioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento sono punite con multa da lire 10 a lire 100. Le trasgressioni alle prescrizioni dei comma 2° e 3° del-

l'articolo 5 della presente legge sono punite col *maximum* della detta multa.

« Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

« Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione sia stata o possa essere stata defraudata la tassa di fabbricazione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dalla multa.

« L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in un anno; però un atto giudiziario interrompe la prescrizione. »

Pantano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pantano. Vorrei rivolgere una semplice domanda all'onorevole ministro delle finanze.

Dopo aver provveduto nel modo il più feroce alla repressione della lavorazione clandestina, e soprattutto per le piccole fabbriche, gli domanderei se abbia ugualmente saputo circondarsi delle cautele necessarie per impedire che l'erario sia frodato, e forse in modo più rilevante, dalle grandi fabbriche.

Io trovo in quest'articolo 19 riprodotte le disposizioni che già vigevano nella legge attuale; ma credo che quelle disposizioni siano insufficienti; e mi sarei aspettato che l'Amministrazione, così diligente nelle sue misure preventive per le piccole fabbriche, lo fosse egualmente stata per le grandi.

L'onorevole ministro non ignora che in qualcuna delle grandi fabbriche industriali che oggi si rimettono in onore, si sono verificate frodi che hanno fatto epoca in Italia.

La famosa colonna centrale, da cui partivano fiumi di spirito in frode alla legge, nella grande distilleria Branca di Milano, non ebbe per risultato di mandare in galera il produttore, perchè i pesci grossi scappano sempre attraverso alle reti tese ai piccoli, e scapperanno anche nell'avvenire, se non provvedete.

In quel caso, malgrado che fossero in vigore le pene corporali, si ebbe una multa, credo, di 330,000 lire; ma non è scritto nelle tradizioni dell'Amministrazione italiana che quella frode sia stata punita dal magistrato, come doveva essere, come lo sarebbe stato se, ripeto, a queste grandi fabbriche monopolizzatrici che voi oggi rimettete in onore, non fosse stata assicurata una specie di impunità nel saccheggio del denaro dello Stato.

Quando si discusse la legge del 1889, si pensò che la legislazione circa le contravvenzioni bastasse, data la mitezza del tributo e il nuovo assetto dell'industria, a frenare le frodi nello interno degli opificii. Ma poichè oggi torniamo al monopolio larvato di dieci o dodici grandi fabbriche, io domando: in qual modo volete garantirvi contro la tradizione del gran furto, mentre vi siete mostrati così inesorabili verso qualche povero disgraziato che andrà a cadere come un pesciolino nella rete?

La seconda domanda è questa.

L'amministrazione vostra così vigile in tutta questa arruffata faccenda, si è data pensiero in qualche maniera degli impiegati addetti alla tassa di fabbricazione? Crede essa che bastino queste disposizioni regolamentari a metterla al coperto dalle frodi della cui prevenzione sono incaricati i vostri impiegati? Noi abbiamo stabilito un gran lusso di vigilanza permanente nelle grandi fabbriche: ma questa vigilanza è esercitata da impiegati che hanno poche lire al giorno, ed al cui avvenire non avete saputo convenientemente provvedere. Ora io dico: siete voi al coperto da ogni frode mercè la vigilanza di questi poveri impiegati che hanno tre o quattro lire al giorno, e ai quali, se chiudono un occhio, il grande fabbricante può offrire venti o trenta franchi al giorno, ed assicurare la loro fortuna, il loro avvenire?

Dobbiamo forse noi venire in questa Camera a farvi certe rivelazioni che l'amministrazione potrebbe e dovrebbe conoscere?

Dal momento, ripeto, che voi vi siete mostrati così feroci nella repressione del piccolo contrabbando nelle campagne, io domando che provvediate altresì a garantire l'erario, di fronte al contrabbando, al saccheggio legalizzato che le grandi fabbriche hanno nelle loro tradizioni storiche. E credo che uno dei mezzi preventivi, più efficaci, sarebbe quello di migliorare, nella misura dell'equo e del possibile, le condizioni complessive del personale addetto alle tasse di fabbricazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Pur pronunciando brevi parole, l'onorevole Pantano ha trovato modo di ripetere ancora parecchie volte, che la legge da me proposta è feroce contro le piccole distillerie, e crea un mono-

polio di fatto a beneficio della grande industria.

Onorevole collega, se ogni giorno riportiamo qui le medesime questioni: se ogni giorno torniamo a discutere contro il concetto generale della legge, io non so dove andremo a finire. Ella è fermo nel suo concetto; ma io sono altrettanto fermo nel mio, che la Camera ha mostrato di partecipare; i fatti diranno chi di noi avesse ragione.

L'onorevole Pantano ha riconosciuto che questo articolo conferma le pene stabilite dalla legge del 1889, ma ha soggiunto che queste pene diventano ora insufficienti perchè, mentre con quella legge le due produzioni erano diversamente trattate, ora si viene a stabilire un trattamento di favore per le fabbriche di prima categoria, e vorrebbe quindi per queste un rincarimento di pene. Per verità questa è un'argomentazione giuridica che io non arrivo a comprendere. (*Interruzione dell'onorevole Pantano*).

Presidente. Non interrompa!

Boselli, ministro delle finanze. Io domando se l'aver mutato la ragione degli abbuoni fra l'una e l'altra specie di fabbriche richieda che si debba mutare la misura rispettiva delle pene. Sieno pur cresciuti oggi i mezzi di frode e d'impunità per le fabbriche di prima categoria, la legge è sufficientemente armata contro di essi. Ma dopo tutto non devesi dimenticare che con questa legge ci siamo avvicinati di più ad una giusta parificazione fra le due industrie.

Pantano. Ma che!

Boselli, ministro delle finanze. Sì, onorevole Pantano. E poichè Ella rientra nella discussione generale ci rientro anch'io per affermare che questo è il concetto che mi ha ispirato dal primo all'ultimo articolo della legge, e che tale è il mio profondo convincimento.

Dopo ciò, domanderò, a mia volta, all'onorevole Pantano: quali speciali disposizioni punitive vorrebbe egli mai escogitare per le fabbriche di prima categoria?

Esse sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, vigilanza che non deve essere tanto debole se ha dato occasione ieri all'onorevole Montagna di dire ch'essa inceppa l'esercizio dell'industria.

Ma la vigilanza permanente della finanza, dice l'onorevole Pantano, non conta, perchè essa viene esercitata da persone scarsamente

retribuite e al cui avvenire non sappiamo, a parer suo, provvedere, che sono di continuo soggette a grandi tentazioni e che possono trovare il giorno delle male condiscendenze. Ma questo, onorevole Pantano, si dovrebbe allora dire anche riguardo alla repressione del contrabbando affidata alla guardia di finanza che risiedendo in luoghi disagiatissimi, in luoghi di febbre, vicino a spiagge deserte, risente assai più i danni della miseria ed è quindi più soggetta alle tentazioni delle quali egli ha parlato! Ora se si ammettesse che gli agenti della finanza non sappiano resistere alle tentazioni, sarebbe inutile sperare di avere una difesa contro il contrabbando. Invece, ad onore di questa classe modesta, ma benemerita dell'amministrazione alla quale presiedo, debbo dichiarare che i casi in cui i piccoli servitori dell'amministrazione dello Stato cedono alle tentazioni di cui si discorre, sono molto rari, e perciò io ho fiducia nella vigilanza permanente alla quale sono soggette le fabbriche di prima categoria.

Del resto una proporzionalità di pene esiste, giacchè essendo la multa tanto più grande quanto maggiore è la tassa frodata, le fabbriche di prima categoria, le quali per avere una produzione maggiore, compiranno più in grande la frode, pagheranno anche una multa maggiore.

Per tutto ciò prego la Camera di approvare l'articolo qual'è, e intanto attendo che l'onorevole Pantano, m'indichi una proposta positiva accettabile di aumento di pena a danno dell'industria di prima categoria, che non costituisca un'offesa ai canoni della scienza penale.

Presidente. Metterò dunque a partito l'articolo 19 che ho già letto.

Pantano. Ma l'onorevole ministro mi domanda di fare una proposta. Chiedo di parlare.

Presidente. Ripeterò ancora una volta che non si può parlare due volte intorno allo stesso argomento.

Pantano. Allora chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

Presidente. Faccia il suo richiamo.

Pantano. Il regolamento dice che non si può parlare due volte. Ma quando il ministro, nel rispondere, invita il deputato a presentare una proposta alla Camera, io sfido

tutti i presidenti del mondo ad impedire che il deputato presenti questa proposta.

Presidente. Mi permetta di dirle che Ella non ha fatto alcuna proposta, ma ha fatto certe osservazioni alle quali il ministro ha risposto.

Pantano. E mi ha detto di fare una proposta!

Presidente. Ma no!

Pantano. Allora domanderemo la votazione nominale! (*Rumori*).

Questo significa strozzare la discussione. Il ministro mi dice: fate una proposta, ed il presidente deve vietarmi di farla?

Presidente. Mandi la sua proposta per iscritto.

Boselli, ministro delle finanze. Ho inteso dir questo: sentiamo in qual modo l'onorevole Pantano possa riuscire a creare, in modo da potersi accettare, una nuova disposizione penale conforme al suo intento.

Pantano. Gliela dirò in poche parole!

Presidente. Non posso lasciarla parlare! Mandi la sua proposta scritta.

(*L'onorevole Pantano scrive la sua proposta*).

Onorevole ministro, conosce la proposta dell'onorevole Pantano?

Boselli, ministro delle finanze. Non la conosco. Ho inteso di dire in sostanza che ritenevo impossibile di fare una proposta tale da potersi accettare seguendo il concetto dell'onorevole Pantano: e si vedrà alla prova.

(*L'onorevole Pantano manda alla Presidenza la sua proposta*).

Presidente. La proposta dell'onorevole Pantano è concepita in questi termini:

« Le pene pecuniarie e corporali comminate dalla legge ai contravventori sono applicate ai proprietari effettivi degli opifici di distillazione. »

Pantano. Permette che la spieghi?

Presidente. L'onorevole ministro crede di poterla accettare?

Boselli, ministro delle finanze. Non posso accettare questa proposta: del resto essa muta i termini della questione quale era posta poc'anzi: non si tratta più della misura della pena, ma di un'altra questione.

A ogni modo prego la Camera di non approvare la proposta dell'onorevole Pantano.

Pantano. Mi lasci spiegare le ragioni.

Boselli, ministro delle finanze. Non ho inteso prolungare la discussione.

Pantano. Onorevole presidente, posso spiegare le ragioni della proposta?

Presidente. In brevissime parole.

Pantano. La mia proposta concerne indistintamente tutte le distillerie, sia di vino, che di vinaccie e di cereali.

Oggi, coloro che esercitano una distilleria possono intestare il loro opificio ad un uomo di legno qualunque, come sono i gerenti responsabili dei giornali. I veri proprietari appaiono spesso solamente come fideiussori delle grandi cauzioni che richiede lo Stato: per modo che se viene la pena, è l'uomo di legno, il gerente responsabile che la sconta, e i grandi industriali si sottraggono all'azione penale, alle responsabilità dirette. Invece, con l'articolo che avete votato ieri, tutti i poveri disgraziati che v'incappano, proprietari o coltivatori, sono responsabili direttamente.

Ora io vi domando eguaglianza per tutti, tanto per coloro che sono in campagna, quanto per coloro che lavorano nei grandi stabilimenti: altrimenti voi farete una legge iniqua.

Montagna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montagna.

Montagna. Io non vorrei lasciare la Camera sotto l'impressione in cui fu lasciata, forse perchè soverchiamente appassionato dalla tesi, dall'onorevole Pantano... (*Interruzione dell'onorevole Pantano*).

È questione di fatto, onorevole Pantano. Io sento il dovere di difendere questi grossi industriali i quali, secondo l'onorevole Pantano, si nasconderebbero dietro i gerenti responsabili, per sfuggire alle pene.

Ora io ho qui presente la statistica ultima pubblicata dal Ministero delle finanze, dalla quale risulta che i più importanti proprietari di distillerie, esercitano essi stessi la loro industria.

Presidente. Ma, onorevole Montagna, è inutile! Qui c'è il diritto comune che veglia, e quindi il diritto comune involge nella responsabilità penale coloro che sono veramente colpevoli.

Montagna. Ma io non voglio lasciare la Camera sotto l'impressione delle parole dell'onorevole Pantano...

Presidente. Non c'è impressione alcuna. Ripeto che l'articolo lascia il dominio del diritto comune. Ora il diritto comune contempla la responsabilità penale di coloro che hanno commesso la contravvenzione.

Montagna. Va benissimo, signor presidente. Ma io ho voluto far conoscere alla Camera che questi gerenti responsabili non esistono nei grandi stabilimenti, i quali sono esercitati dai proprietari. E qui nella statistica l'onorevole Pantano troverà i nomi.

Presidente. Ha chiesto di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. La mia scarsa simpatia, anzi la mia opposizione per la legge che si va discutendo è particolarmente determinata dalle disposizioni penali soverchiamente rigide che vi sono introdotte, e dalla facilità con la quale per esse si alterano per incidenza le norme del diritto comune.

Boselli, ministro delle finanze. Ma vengono dalla legge del 1889!

Marcora. Io avrei desiderato che la infallibilità non si fosse assisa a quel banco (*dei ministri*) e che in certe materie si fosse udito l'abile e benevolo consiglio competente di chi sarebbe stato in grado di darlo.

Per le stesse ragioni, e perchè la sua proposta ha lo stesso vizio delle disposizioni contenute nel disegno di legge, quello di ferire per incidenza la legge comune, e in specie le norme che regolano la complicità, io prego l'onorevole Pantano di volerla ritirare.

Pantano. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Marcora, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Metto quindi a partito l'articolo 19: chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 20. *Decisione amministrativa.* — Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore con domanda da lui sottoscritta la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione delle finanze. Però la domanda non è ammessa se non è corredata della bolletta comprovante il deposito della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto od in parte punibile con pena corporale.

« La decisione amministrativa spetta alla Intendenza di finanza senza limite di somma e si estende alla confisca ed alle spese. »

(*È approvato*).

« Art. 21. *Riparto delle multe.* — La ripar-

tizione del prodotto delle multe si fa con le norme dettate dalla legge doganale e dal relativo regolamento.

« Il prodotto della vendita degli oggetti caduti in confisca appartiene allo Stato. »

« Art. 22. *Regolamento.* — Con Decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nel quale si determinerà più specialmente:

a) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;

b) le disposizioni da osservarsi per l'attivazione e l'esercizio delle fabbriche di spiriti e degli opifici di rettificazione e di trasformazione e le facoltà ed i diritti della finanza per l'applicazione alle fabbriche di spiriti degli strumenti misuratori e saggiatori, ed agli apparecchi di distillazione, nonché a quelli di rettificazione e di trasformazione, di speciali congegni atti ad accertare la qualità delle materie poste in lavorazione ed ove occorra il numero delle operazioni compiute;

c) i criteri e le modalità per la tassazione delle fabbriche di spiriti non munite di misuratore, e la procedura per la risoluzione delle controversie sull'ammontare della tassa giornaliera;

d) le disposizioni per i depositi di spiriti in magazzini destinati alla preparazione del cognac; per la industria dell'aceto ammessa allo impiego degli spiriti a tassa ridotta; per le operazioni di concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi; per gli stabilimenti enologici che fanno esportazione di vini tipici e per le fabbriche di liquori;

e) i registri che dovranno essere tenuti dai negozianti, i quali intendono ottenere bolletta di legittimazione per il trasporto di spiriti;

f) il limite minimo della qualità da estrarsi per ciascuna volta dalle distillerie non soggette alla vigilanza permanente e dai magazzini per la preparazione del cognac;

g) i modi ed i tempi per la formazione degli inventari degli spiriti;

h) le norme per l'accertamento e la liquidazione della tassa e la procedura per la riscossione, nonché i modi per la determinazione e la prestazione delle cauzioni dovute;

i) i modi per la liquidazione della tassa, da servire di base per la determinazione della multa, e la procedura per la riscossione della

tassa stessa e della multa, nei casi previsti dagli articoli 18 e 19 della presente legge;

k) le modalità da osservarsi per ottenere l'abbuono o la restituzione della tassa nei casi di esportazione, e nei casi di forzata sospensione di lavoro nelle fabbriche;

l) le cautele per l'esenzione del dazio di consumo delle materie prime impiegate nella produzione degli spiriti;

m) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di cauzione per il trasporto degli spiriti, non che le cautele da osservarsi per la identificazione dei prodotti scortati dalle bollette medesime;

n) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione le condizioni per il rilascio e la validità di tali bollette;

o) i provvedimenti di carattere transitorio ».

A quest'articolo 22 l'onorevole Pantano ha proposto i seguenti emendamenti.

« *Al primo comma sostituire il presente:*

« Il Governo del Re rivedrà e riordinerà il Regolamento vigente sui tributi degli spiriti in conformità della presente legge, e nel quale si determinerà più specialmente. »

« *Aggiungere in fine questo comma:*

« Tale regolamento verrà sottoposto, non più tardi del 31 dicembre 1895, all'approvazione del Parlamento. Fino a che non sia ottenuta tale approvazione seguiranno ad aver vigore tutte le disposizioni della legge e del Regolamento ora vigenti che hanno più diretta attinenza col regolare funzionamento della presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Il mio emendamento è così chiaro che davvero non merita un lungo svolgimento.

Qui si tratta di una questione molto delicata.

L'onorevole ministro viene a chiederci di delegare al Governo la facoltà di fare, per regolamento, metà della legge. Metà l'ha inclusa nello schema che stiamo discutendo; metà la rimanda al regolamento.

Ora, mi pare (posso ingannarmi) che questo sia un precedente pericolosissimo. È vero che, in generale, i regolamenti (ed è una delle tradizioni poco corrette dell'amministrazione italiana) vengono un po' ad alterare il pensiero preciso della legge; ma altro è la interpretazione di un articolo di legge,

ed altro è una vera e propria delegazione a legiferare, una abdicazione di poteri che la Camera farebbe a favore del Governo. Ora, di questa abdicazione, io non vedo la necessità.

Giacchè il ministro è venuto innanzi alla Camera con un vero e proprio disegno di legge, tanto valeva che lo presentasse nella sua integrità. Dividiamo le attribuzioni che spettano al potere legislativo, da quelle che spettano al potere esecutivo.

Una volta, però, che egli, per la fretta, forse, che ha avuto nel presentare questa legge, non ha potuto codificare tutte le disposizioni relative alla materia, e crede che il regolamento (e lo credo anche io) debba integrare molte parti deficienti della legge, facciamo le cose nel modo più corretto, ed il ministro accetti il mio emendamento.

Questo emendamento, nella prima parte, dice: « Il Governo del Re rivedrà e riordinerà il regolamento vigente sui tributi degli spiriti in conformità della presente legge, e nel quale si determinerà più specialmente... »

Poi vengono tutti quei comma che il Governo crede di dover mettere.

Indi si aggiunge:

« Tale regolamento verrà sottoposto, non più tardi del 31 dicembre 1895, all'approvazione del Parlamento. Fino a che non sia ottenuta tale approvazione seguiranno ad aver vigore tutte le disposizioni della legge e del Regolamento ora vigenti che hanno più diretta attinenza col regolare funzionamento della presente legge. »

Per questi sei mesi il Governo ha, nel regolamento attuale e nella legge, il modo di far funzionare regolarmente i suoi provvedimenti; in attesa di presentarsi in dicembre dinanzi al Parlamento per chiedere la sanzione delle nuove disposizioni regolamentari.

I punti fondamentali della legge sono votati, nessuno può perturbarli. Si potrà, però, con una discussione più accurata forse colmare qualche lacuna, correggere qualche inconveniente, mentre, se si corre per questa via, c'è pericolo anche di poterli accrescere o peggiorare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Mi auguro che il Governo vorrà accettare la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Pantano. Quando è rilasciata

la facoltà, che del resto è inerente al suo ufficio di potere esecutivo, di fare un regolamento, ed in conformità della legge, con specificazione di tanti altri casi d'azione, il Governo si dovrebbe sentire sufficientemente libero.

Mi auguro però che l'onorevole Pantano vorrà ritirare quella seconda parte che egli spera di potere aggiungere all'articolo.

Che cos'è un regolamento che deve avere l'approvazione della Camera? Non sarà più un regolamento, sarà una legge.

Voi potrete restringere i poteri del Governo nel fare un regolamento in un senso, anzichè in un altro; e per spiegarmi meglio, potrete indicare al Governo in quali termini volete che il regolamento sia fatto; ma dal momento che il regolamento non deve essere altro che un mezzo d'applicazione della legge, non potete pretendere che questo regolamento sia sottoposto all'approvazione della Camera.

Se io non mi sbaglio, e se l'onorevole Pantano consente a questa mia preghiera, le mie osservazioni avranno facilitato il nostro lavoro.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro delle finanze. Se si trattasse di un regolamento il cui compito non fosse che quello di applicare la legge, non occorrerebbe alcuna speciale deliberazione del Parlamento, giacchè sarebbe nella facoltà propria del potere esecutivo di emanarlo. Questa facoltà speciale che si chiede al Parlamento, ha la sua ragione in ciò, che il regolamento oltre a provvedere all'applicazione diretta e precisa della legge, deve estendersi a quegli altri argomenti specificati nell'articolo 22. Con questo articolo non si crea alcun nuovo precedente, e nulla di pericoloso.

L'articolo 89 della legge del 1889 conteneva un'analogha disposizione. Non sarà la sola amministrazione quella che studierà il nuovo regolamento, e che ne detterà le norme. Voglia crederlo onorevole Pantano, in cose così straordinarie ed importanti so valermi dei lumi di persone specialmente competenti.

In quanto alla seconda parte dell'emendamento penso che egli vorrà acquietarsi alle buone ragioni esposte dall'onorevole deputato Vischi, perchè un regolamento che avesse da presentarsi all'approvazione del Parlamento, non sarebbe più un regolamento. E un regola-

mento il quale non dovesse andare in vigore fino a che non fosse approvato dal Parlamento, come è scritto nella proposta dell'onorevole Pantano, altro non sarebbe che un disegno di legge, e per autorizzarmi a proporre dei disegni di legge non occorre alcun voto della Camera.

Presidente. Onorevole relatore?

Frola, relatore. Io credo che le dichiarazioni fatte dal ministro delle finanze possano tranquillare l'onorevole Pantano, e persuaderlo a ritirare gli emendamenti. Perchè è evidente che col primo capoverso dell'articolo che discutiamo, è sancita una facoltà che è comune a tutti i disegni di legge; cioè di attribuire al Governo con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, di disporre la facoltà per l'esecuzione della legge.

Di più il Governo chiede speciali facoltà che sono indicate tassativamente nell'articolo 22. Non c'è quindi alcuna abdicazione di poteri, ed il Governo, nell'emanare il regolamento, dovrà conformarsi a tutte queste speciali norme indicate nell'articolo 22, che si traducono poi in un'esecuzione pura e semplice della legge.

L'onorevole ministro delle finanze giustamente avvertiva che c'è nell'articolo 89 della legge del 1889, una dizione perfettamente conforme, con cui si concede facoltà al Governo di dare tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della legge: e di più si indicano in apposito paragrafo tutte quelle speciali facoltà che debbono essergli consentite per l'attuazione della legge stessa.

Quanto alla seconda parte, noi ci riferiamo alle considerazioni fatte dal Governo; perciò preghiamo l'onorevole Pantano di ritirarla ed in ogni caso, la Camera di respingerla.

Presidente. Onorevole Pantano, mantiene o ritira il suo emendamento?

Pantano. Ecco, signor presidente. Mi permetta di fare osservare al Governo ed alla Commissione che l'articolo 89 della legge Seismit-Doda, concedeva attribuzioni molto più limitate di quelle che non conceda questo articolo.

Queste attribuzioni formavano parte integrale della legge; quindi il caso è del tutto diverso. Allora si trattava di disciplinare ciò che la legge disponeva; ora si tratta proprio di legiferare: e se io non temessi di stancare troppo la Camera, potrei farne la dimostrazione.

Del resto, siccome il mio assentimento può contare ben poco per l'approvazione dell'articolo, così prego l'onorevole presidente di mettere a partito il mio emendamento, se non altro per provare che ho voluto tutelare le prerogative parlamentari.

Presidente. Mantiene la prima o la seconda parte?

Pantano. Siccome formano un tutto integrale, così le mantengo entrambe.

Presidente. Metto dunque a partito l'emendamento dell'onorevole Pantano all'articolo 22, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo 22.

(È approvato).

« Art. 23. *Testo della legge sugli spiriti.* — Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il testo della legge coordinandovi le disposizioni della legge doganale e quelle del testo unico del 29 agosto 1889, n. 6358, in quanto riguarda le pene. »

(È approvato).

Vengono ora due articoli aggiuntivi, l'uno proposto dagli onorevoli: Pantano, Danieli, Fazi, Imbriani, Cirmeni, Testasecca, Raccuini, Celli, Vischi, De Bellis, Garavetti, Credaro, Salaris, Di San Giuliano, Castorina, Aguglia, Delvecchio, Grassi-Pasini, Ottavi, Vienna, Pais, Pansini, Episcopo, N. Colajanni, che è del tenore seguente:

« E mantenuto in vigore il regolamento per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge sugli spiriti, approvata con regio decreto, n. 6653 (serie 3^a) del 26 febbraio 1890.

« La Commissione consultiva di cui all'articolo 11 di detto regolamento prenderà, di accordo col ministro delle finanze, l'iniziativa degli studii e delle proposte che riterrà più opportune al regolare funzionamento delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge degli spiriti.

« Essa dovrà, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, proporre al ministro delle finanze le modificazioni al regolamento da approvarsi per Decreto Reale.

« Il ministro delle finanze proporrà in sede di bilancio le somme necessarie al funzionamento di tutte le disposizioni di carattere igienico. »

Il secondo è dell'onorevole Pantano e dice:

Ripristinare l'art. 33 della legge ora vigente.

« È accordata la riduzione del 25 per cento della tassa di fabbricazione sullo spirito di vino, ad un grado di purezza da determinarsi nel regolamento e sull'alcool etilico puro, impiegati nella alcoolizzazione dei vini e mosti fermentati per rialzare la forza alcoolica naturale dei vini deboli e per la preparazione dei vini tipici.

« Tale riduzione è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che lo spirito sia destinato a rialzare il titolo alcoolico sino al grado fissato per Decreto Reale;

b) che lo spirito aggiunto alle miscele non ecceda in alcun caso due litri di alcool anidro per ettolitro;

c) che le miscele si operino sotto la vigilanza degli agenti finanziari, nei depositi autorizzati di spirito, o, mediante speciali permessi, nei magazzini privati di Consorzi, di produttori e commercianti, di municipii o altri Corpi locali. »

V'è poi un altro articolo aggiuntivo dell'onorevole Montagna concepito così:

« Le materie prime, come risino d'India, trito di riso, melazzo, fiori di mora, ecc., importate per essere trasformate in alcool, previo le necessarie garanzie, che assicurano l'uso cui sono destinate, pagheranno un diritto doganale uguale a quello vigente per l'importazione dei granoni esteri. »

L'onorevole Pantano ha facoltà di svolgere i suoi articoli aggiuntivi.

Pantano. Cedo la facoltà di parlare all'onorevole Celli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli.

Celli. Prima di svolgere l'articolo aggiuntivo che del resto è molto chiaro, e perciò avrò a dire per illustrarlo ben poche parole, desidererei conoscere l'opinione dell'onorevole ministro intorno alla questione igienica; perchè, secondo come egli risponderà, potrò dire se io mantenga o no questo articolo.

Presidente. Onorevole ministro, crede di potersi pronunciare prima dello svolgimento?

Boselli, ministro delle finanze. Mi pare sia meglio che prima si svolgano gli emendamenti; poi risponderò.

Presidente. Il ministro attende che Ella svolga il concetto cui s'informa la sua aggiunta.

Celli. La Camera saprà certamente che esiste un regolamento speciale per le questioni igieniche relativamente agli alchools, approvato con Decreto Reale 26 febbraio 1890 e firmato dagli onorevoli Crispi e Seismit-Doda.

Questo regolamento contiene disposizioni interessantissime, alle quali non si può assolutamente rinunciare. D'altra parte contiene altre disposizioni, le quali oggi non potrebbero essere mantenute, e questo lo dico con tutta lealtà. Perciò noi firmatari di quest'articolo aggiuntivo domandiamo che quel regolamento sia mantenuto con tutte quelle migliorie che saranno necessarie e che dentro tre mesi dall'applicazione della legge siano proposte e approvate per Decreto Reale.

Inoltre v'è un punto, secondo noi, sostanziale in questo regolamento: quello che si riferisce all'articolo 11 che contempla l'istituzione e il funzionamento di una speciale Commissione consultiva. Ed a proposito di quest'articolo non sarà male che ci possiamo intendere in poche parole.

Negli altri paesi vicini a noi esistono queste Commissioni speciali per lo studio dell'alcoolismo. L'Italia fu il primo paese che istituì una Commissione di questo genere e dopo, altri paesi, per esempio, il Belgio, hanno fatto altrettanto. Nel Belgio con un Decreto del ministro delle finanze dell'aprile 1895 si è costituita una Commissione *ad hoc* per lo studio dell'alcoolismo.

Se ciò si fa in altri paesi, è segno che è necessario di farlo. Infatti basterebbe leggere soltanto il piano di studi di questa Commissione, per convincersene; è un piano completo di studi che concerne tutte le grandi questioni relative all'alcoolismo.

Ora, l'amministrazione non può fare studii di questo genere; le occorre il concorso di persone competenti, dal cui giudizio soltanto può l'amministrazione avere quel criterio che non solamente è utile, ma è indispensabile in questa materia. L'alcoolismo è argomento di preoccupazione e di studio in tutti i paesi, e noi non possiamo non seguire il movimento degli altri Stati. È necessario controllare certe osservazioni, certe esperienze, prima che esse possano far parte di qualsiasi regolamento.

Ora io credo che l'onorevole ministro vorrà essere d'accordo con me nella necessità di mantenere questa Commissione; ma non come

è stata prima, ad onta della buona volontà di alcuni suoi membri, specie dell'onorevole Pantano; ma nella necessità di conservarla e dotarla di mezzi tali che possano permetterle di studiare e di essere utile al Paese.

Quindi, riepilogando, noi domandiamo che il regolamento speciale sia mantenuto e migliorato, e che di esso faccia parte un articolo che dia efficaci poteri ad una Commissione da nominarsi per lo studio dell'alcolismo.

Presidente. L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare per isvolgere il suo articolo aggiuntivo.

Pantano. Trattandosi dell'ultimo mio emendamento, domando alla Camera che voglia ascoltarmi benevolmente, assicurandola che la compenserò della lunga lotta da me sostenuta, con una brevità tacitiana.

Ho presentato questo articolo aggiuntivo perchè parmi risponda ad una vera necessità enologica, contrariamente agli interessi del Mezzogiorno che pare ad alcuni io abbia eccessivamente propugnati.

Voci. No, no.

Pantano. Dico contrariamente a questi interessi, perchè il Mezzogiorno dovrebbe desiderare, anzi, che l'articolo da me proposto non sia approvato, per la ragione che con i suoi vini alcoolizzati, si tagliano vini che hanno deboli gradazioni alcooliche.

Ma siccome dalla legge noi ci aspettiamo non un bene di questa o di quella plaga, ma di tutto il paese, io invoco dalla Camera che voti questo mio articolo che mentre importerà pochi sacrifici all'erario, mira all'interesse della economia pubblica di tutta Italia, e risponde ad un sentimento di alta equità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montagna.

Montagna. Ho presentato un articolo aggiuntivo che, volendo tener conto delle condizioni della Camera, rinunzio a svolgere.

Desidero però udire in proposito quale sia l'opinione dell'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Boselli, ministro delle finanze. Nessuno più di me riconosce l'importanza della questione igienica. Io non sono molto commosso per gli allori che intorno a questa questione si sono raccolti in altri Parlamenti, perchè inclino a credere che la questione, piuttostochè d'igiene, sia stata di natura politico-finanziaria, e che

abbia portato a conclusioni le quali sono rimaste più nel campo della teoria che in quello della pratica. Ma prescindiamo da ciò. Oggi l'onorevole Celli ha convenuto che il regolamento per l'esecuzione delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge del 1889 ha duopo di riforme, e ciò è secondo la mia opinione, poichè mi è noto che, eccezione fatta per ciò che si riferisce al grado di ricchezza alcoolica stabilito dall'articolo 6 del regolamento stesso, quelle disposizioni rimasero lettera morta.

Perciò credo di aver fatto bene a non comprendere nel disegno di legge che discutiamo disposizioni di carattere igienico. Io non voglio tediare la Camera, ma basterebbe ch'io le citassi alcuni articoli del regolamento di che si tratta per convincerla delle difficoltà che presenta la loro esecuzione, delle molestie che le prescrizioni in essi stabilite recherebbero all'industria ed al commercio degli spiriti, e del dispendio che imporrebbero all'Amministrazione. (*Commenti*)

Ma, per concludere, io sarei disposto, se la Commissione è della mia opinione e se la Camera approva, ad includere nell'articolo 22, già votato dalla Camera, fra le disposizioni speciali che dovranno essere determinate nel regolamento per l'esecuzione della legge, un comma così concepito: « p) Le disposizioni che, udito il Consiglio superiore di sanità, siano necessarie a tutela della pubblica igiene subordinando anche alla loro osservanza le concessioni di agevolanze, di restituzioni e di abbuoni stabiliti dalla presente legge. »

L'onorevole Celli vorrebbe stabilire per legge l'esistenza della Commissione consultiva per gli spiriti. Egli vorrebbe che si facesse più di quanto, anche come diritto scritto, oggi esiste, poichè quella Commissione fu creata per regolamento. Non parliamo dei meriti, che io riconosco e che non è il caso qui di discutere, di quella Commissione; nè vogliate che io dica oggi se nel procedere alla determinazione di queste norme, io sentirò o no il parere di una Commissione, nè in quale altro modo crederò più opportuno di riordinare questa parte del servizio della amministrazione che da me dipende.

Il problema è questo: bisogna, con studi assidui, con esperienze continue, trovare lo strumento che meglio convenga per verificare il grado d'impurità degli spiriti, trovare un metodo pronto e facile di applicazione di

questo apparecchio. Ora su ciò io mi dichiaro della massima incompetenza; ma ho sentito che anche l'onorevole Pantano non ammette che l'apparecchio Röse sia di perfetta applicazione, ha saputo dal Ministero di agricoltura ch'esso non ne ammette l'uso come cosa sicura ed esatta, ed ho qui una lunga relazione del laboratorio chimico delle gabelle, diretto dall'illustre Cannizzaro, dalla quale risulta che, allo stato delle cose, lo strumento oggi adoperato non è tale da poter fondare sopra di esso tutta una legislazione.

Ed è principalmente per questo che io non ho compreso nella legge la conferma delle disposizioni igieniche, già esistenti. Ma assicuro la Camera e gli onorevoli deputati, che hanno parlato su questo argomento, che sarà mia cura di fare tutto quanto è possibile per stabilire norme rispondenti allo scopo, e compatibili, s'intende, coi mezzi di cui possiamo disporre. Imperocchè non bisogna dimenticare che abbiamo un personale, al quale non si può chiedere più di quanto può dare, e che lo Stato non può andare incontro a certe spese, le quali non sarebbero indifferenti, vista l'estensione che si dovrebbe dare all'impiego del congegno; vista la necessità di istituire anche dei corsi d'istruzione, come quelli ai quali ha accennato l'onorevole Celli, offrendo generosamente anche l'opera sua, corsi che non potrebbero essere attuati nella forma da lui proposta per il rinnovarsi continuo degli agenti che l'Amministrazione assume in servizio; visto infine che quest'apparecchio costerebbe 40 lire e che ogni saggio richiederebbe la spesa di circa cinque lire.

Tralascio la questione igienica perchè vedo che col proseguire in essa provocherei troppi discorsi.

L'altra proposta dell'onorevole Pantano riguarda una concessione fatta dalla legge del 1889 per l'alcoolizzazione dei vini che restano nel paese, all'intento di aggiungere alcool ai vini deboli per renderli di maggiore durata. Si tratterebbe di incoraggiare la produzione di vini migliori.

È d'uopo intanto si sappia che nessuno si è mai giovato di questa disposizione di legge. D'altra parte l'operazione della miscela, che dovrebbe esser fatta in presenza degli agenti finanziari, darebbe luogo a formalità molto complicate a carico dell'Amministrazione e a gravi spese, le quali altrimenti dovrebbero essere poste a carico dei privati, i quali in

questo caso non avrebbero più convenienza di chiedere tale operazione.

Del resto, sapete bene egregi colleghi, che con lo zucchero unito al mosto producendosi acconciamente una buona fermentazione, si provvede a rinforzare il vino molto meglio che aggiungendovi l'alcool. Ed è per queste ragioni tecniche, da una parte e per le difficoltà già enunciate dall'altra, che dell'agevolezza accordata dalla legge del 1889, nessuno fece uso.

Spero quindi che la Camera non accoglierà la proposta dell'onorevole Pantano.

In quanto alla proposta dell'onorevole Montagna, io noto al proponente che essa non trova in questa discussione sede opportuna. Trattasi di dazio e di materia daziaria, e non mancherà occasione per discuterla. Lo prego quindi di non insistere in essa.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze propone che si aggiunga all'articolo 22 dell'allegato *D* il seguente capoverso: « le disposizioni che, udito il Consiglio superiore di sanità, siano necessarie a tutela della pubblica igiene, subordinando anche alla loro osservanza le concessioni di agevolzze, di restituzioni e di abbuoni stabilite dalla presente legge. »

L'onorevole Celli, in seguito a questa aggiunta che l'onorevole ministro propone all'articolo 22, consente di ritirare l'emendamento firmato dall'onorevole Pantano, da lui e da altri?

Celli. Io dovrei ringraziare l'onorevole ministro, che non avendo finora ceduto in nulla, finalmente ha ceduto qualche piccola cosa nell'interesse dell'igiene sociale: contuttociò non posso accettare l'aggiunta da lui proposta ed insisto nell'articolo aggiuntivo da lui presentato.

E giacchè ho facoltà di parlare...

Presidente. Faccia la sua dichiarazione, ma breve.

Celli. ...vorrei rettificare una questione di fatto.

L'onorevole ministro ha detto che per un saggio del Röse ci vogliono 5 lire. Ebbene senza contare l'aumento del dazio sul cloroformio proposto da voi e che voi potrete alle vostre dogane non pagare, questo liquido viene a costare 4.50 il chilogramma. Ora poichè ci vogliono 20 centimetri cubi di cloroformio, se fate il conto, onorevole ministro, vedrete che ogni saggio viene a costare appena 9 cente-

simi, non 5 lire. Diffidate quindi dei vostri informatori.

Aggiungerò che il cloroformio che si adopera si può tutto riprendere, sicchè si può dire che in definitiva non si spende quasi niente. E ciò dimostra ancora una volta che questi saggi del Röse non li volete fare. Non vi mancano gli apparecchi, nè avete la scusa del costo delle sostanze, e tuttavia non volete farli. Così si trattano supremi interessi nazionali!

Boselli, ministro delle finanze. I miei dati dicono questo; vuol dire che esaminerò anche i suoi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Prima per un fatto personale. L'onorevole ministro, avendo detto che la Commissione di cui ero vice-presidente non si era riunita, ne avrà dedotto che il regolamento non funzionasse. Mi permetto di assicurargli (e dico questo, senza idea di lotta, ma per sapersi regolare nell'ambiente che domina nella sua amministrazione, onorevole Boselli) che la Commissione fu assai raramente convocata e che quel poco che fece lo si deve ad uno sforzo di volontà individuale. Se una vera corrente di buon volere fosse penetrata nell'amministrazione, a quest'ora l'Italia potrebb'essere orgogliosa di veder funzionare i suoi ordinamenti, dal punto di vista igienico assai meglio degli altri paesi.

Ed ora concludo, anch'io dichiarandomi per parte mia relativamente lieto che l'onorevole ministro proprio nell'ultimo articolo abbia voluto cedere in qualche cosa. Però questa lieve concessione, di fronte alla gravità del problema che vuolsi risolvere, la reputiamo insufficiente.

Teniamo perciò che si voti il nostro articolo almeno per questa ragione. L'Italia ebbe l'orgoglio di ospitare, ministro l'onorevole Baccelli, un Congresso medico a Roma, in cui convennero le più alte celebrità scientifiche del mondo. Ed in quella occasione, per iniziativa della Direzione della Sanità pubblica ebbe luogo, se non erro, una esposizione d'igiene. Ora mi auguro che quando il Policlinico sarà compiuto, un secondo Congresso medico venga a Roma a ribadire quel sentimento di fraternità internazionale che nessuna altra scienza, meglio della medicina, rispecchia in sè.

Se allora vi sarà un'altra esposizione di

igiene, è a sperare che la presente discussione venga raccolta e collocata in qualcuna delle sue vetrine, a testimonianza che, essendo ancora l'onorevole Baccelli ministro della pubblica istruzione del suo paese, dinanzi al seppellimento dei provvedimenti igienici in fatto di alcool, si trovò almeno nella Camera chi ebbe il coraggio di protestare in nome della igiene e della economia pubblica.

Presidente. L'onorevole Montagna consente di rimandare il suo emendamento ad altra occasione?

Montagna. Non ho nulla in contrario, ma pregherei l'onorevole ministro di voler aggiungere al nuovo capoverso anche la facoltà di risolvere la importantissima questione degli spiriti velenosi.

Presidente. Ma questa è una cosa nuova...

Boselli, ministro delle finanze. Ma sì, terrò conto anche di questo argomento, e ne farò oggetto di particolari studi.

Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica desidera parlare?

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Non ve n'è più bisogno, dal momento che lo stesso mio collega delle finanze ha dichiarato che penseremo anche alla parte igienica.

Frola, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Frola.

Frola, relatore. La Commissione aveva già dichiarato agli onorevoli Celli e Pantano che si sarebbe occupata di questo argomento, ed ora intende dire che accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro delle finanze all'articolo 22 dell'allegato *D*, che prenderebbe il posto con la lettera *p* nel senso che si determineranno eziandio:

« *p*) Le disposizioni che, udito il Consiglio superiore di sanità, siano necessarie a tutela della pubblica igiene, subordinando anche alla loro osservanza le concessioni di agevolanze, di restituzioni e di abbuoni stabilite dalla presente legge. »

Sull'emendamento formulato dagli onorevoli Celli e Pantano osservo inoltre che non sarebbe possibile accogliere il primo capoverso dell'articolo aggiuntivo, perchè il regolamento di cui si fa cenno è stato fatto in esecuzione di una speciale disposizione, e cioè dell'articolo 82 della legge, a tenore del quale si dava formale incarico di preparare questo regolamento e di attuarlo entro sei mesi dalla pubblicazione della legge.

Ora in questa legge non si parla della

quisione igienica, quindi non si potrebbe riproporre un regolamento, che è stato la conseguenza di una disposizione di legge approvata allora dal Parlamento, e che attualmente non è riprodotta.

Del resto, non mi dissimulo che la questione igienica abbia qualche importanza...

Imbriani ed altri a sinistra. Oh! grazie!

Frola, relatore ... e posso anche dire che in parte vi si provvede dalla legge sulla sanità pubblica, senza che in questa che discutiamo, puramente fiscale, se ne debba tener conto. Del resto, la Commissione consente nelle idee svolte dall'onorevole ministro delle finanze, e accetta l'aggiunta da lui proposta.

Presidente. Metto dunque a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro delle finanze, accettata dalla Commissione che rileggo:

« p) le disposizioni che, udito il Consiglio superiore di sanità, siano necessarie a tutela della pubblica igiene, subordinando anche alla loro osservanza le concessioni di agevolanze, di restituzioni e di abbuoni stabilite dalla presente legge. »

Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

Pongo a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Pantano, non accettata dal Governo nè dalla Commissione, e che è concepita così:

« È mantenuto in vigore il regolamento per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge sugli spiriti, approvata con Regio Decreto, n. 6653, (serie 3^a) del 26 febbraio 1890.

« La Commissione consultiva di cui all'articolo 11 di detto regolamento prenderà, di accordo col ministro delle finanze, l'iniziativa degli studi e delle proposte che riterrà più opportune al regolare funzionamento delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge degli spiriti.

« Essa dovrà, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, proporre al ministro delle finanze le modificazioni al regolamento da approvarsi per Decreto Reale.

« Il ministro delle finanze proporrà in sede di bilancio le somme necessarie al funzionamento di tutte le disposizioni di carattere igienico. »

Chi l'approva sorga.

(Non è approvata).

Pongo a partito l'altro emendamento Pantano, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, e che è concepito così:

Ripristinare l'articolo 33 della legge ora vigente.

« È accordata la riduzione del 25 per cento della tassa di fabbricazione sullo spirito di vino, ad un grado di purezza da determinarsi nel regolamento e sull'alcool etilico puro, impiegati nella alcoolizzazione dei vini e mosti fermentati per rialzare la forza alcoolica naturale dei vini deboli e per la preparazione dei vini tipici.

« Tale riduzione è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che lo spirito sia destinato a rialzare il titolo alcoolico sino al grado fissato per Decreto Reale;

b) che lo spirito aggiunto alle miscele non ecceda in alcun caso due litri di alcool anidro per ettolitro;

c) che le miscele si operino sotto la vigilanza degli agenti finanziari, nei depositi autorizzati di spirito, o, mediante speciali permessi, nei magazzini privati di Consorzi, di produttori e commercianti, di municipii o di altri Corpi locali. »

Chi l'approva sorga.

(Non è approvata).

Viene ora il seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli: Vincenzo Ricci, Marsengo-Bastia, Gianolio, Giovanelli, Chiappuso, Cibrario, Sineo, Badini, Ferrero di Cambiano, Cottafavi, Tornielli, Afan de Rivera, Palberti, Weil-Weiss, Lochis, Brena, Garlanda, Farinet, Orsini-Baroni, Ridolfi, Bastogi, Dal Verme, Peroni, così concepito:

« La Camera, convinta che sia di sommo vantaggio per l'economia nazionale e in modo particolare per i piccoli proprietari di assicurare la possibilità di trarre profitto dalle vinacce che in molta parte vanno perdute; invita il Governo ad introdurre nei regolamenti che reggono la distillazione delle vinacce quei provvedimenti che, salvi gli interessi dell'Erario ed eliminata ogni possibilità di frode, valgano a togliere le restrizioni che allo stato attuale delle cose impediscono ai proprietari di eseguire per proprio conto la distillazione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricci Vincenzo.

Ricci Vincenzo. Pochissime parole mi basteranno per dar ragione dell'ordine del giorno che insieme con parecchi altri colleghi ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

Questo ordine del giorno riflette essenzialmente la distillazione che si fa delle vinacce, dai proprietari che vogliono usufruire del loro prodotto.

La Camera sa, come, specialmente in questi ultimi tempi, sia molto diminuita questa distillazione, e come parecchi proprietari, piuttosto che incontrare molte difficoltà che derivano specialmente dall'applicazione dei regolamenti, preferiscano di buttar via le loro vinacce. Fu osservato, pochi giorni sono, nella Camera, che queste vinacce, adoperate anche come concime, possono rappresentare un qualche valore. Non ho gli elementi per potermi formare un concetto chiaro di questo valore; ed ho troppo alta opinione della competenza di chi ha espresso questa idea nella Camera; ad ogni modo, è certo che il solo fatto di dover adoperare, come concime, queste vinacce, dimostra che i proprietari che prima le distillavano, si trovano in condizioni molto infelici. Vi sarebbe da temere, come finora ha temuto il Governo, il pericolo delle frodi e del contrabbando; ma l'ordine del giorno che abbiamo presentato contiene tutte le necessarie cautele.

D'altronde, di queste cautele ne furono messe assai, molte, nel disegno di legge che abbiamo ora discusso.

Per conseguenza, giacchè si tratta di un prodotto che va completamente perduto, e si tratta di un interesse che riguarda specialmente molti piccoli proprietari, confido che la Camera vorrà accogliere l'ordine del giorno, e che l'onorevole ministro non solo non vorrà opporvisi, ma vorrà associarvisi.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro delle finanze. Così, finiremo con un ordine del giorno che riguarda i piccoli, e che ad essi giova, assecondando quelli che sono i veri concetti miei e i miei veri sentimenti.

Io riconosco che la questione alla quale quest'ordine del giorno si riferisce, merita particolari riguardi; ma non so se ne sia facile, in tutte le sue parti, la risoluzione.

Debbo fare alcuna riserva sulle ultime parole di questo ordine del giorno, ma non dissentó dall'accoglierlo e dal lasciare che la

Camera lo approvi, assicurando i proponenti che porrò tutta la cura, perchè, come essi dicono « salvi gli interessi dell'erario, e per quanto torni possibile » i loro voti siano appagati.

Presidente. Metto a partito l'ordine del giorno, presentato dall'onorevole Ricci Vincenzo che fu già letto, ed è accettato dal Governo.

Chi approva l'ordine del giorno, si alzi.

(È approvato).

Per rendere complete tutte le disposizioni relative agli spiriti, converrà discutere ed approvare ancora gli articoli 13, 14, 15 e 16 del Decreto 1894.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli sino all'articolo 15 inclusive).

« Art. 13. Sono abrogate le disposizioni finora vigenti, che riguardano la restituzione sugli spiriti esportati all'estero, sia in natura, sia aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta. »

« Art. 14. Pei vini conciatati all'infuori dell'assistenza dell'amministrazione ed esportati all'estero dal 1° luglio corrente anno fino all'attuazione del presente Decreto, le restituzioni di tasse saranno accordate nella misura media delle aliquote risultate dal riparto del contingente fisso, di cui all'articolo 5 della legge 30 giugno 1890, n. 6915 (serie 3^a) per gli esercizi 1890-91 al 1883-94 inclusivamente.

« Le domande per la restituzione della tassa non presentate entro due mesi dall'attuazione del presente Decreto, saranno prescritte.

« Art. 15. Sugli spiriti che all'attuazione del presente Decreto esisteranno nei magazzini delle fabbriche, in quelli dei commercianti all'ingrosso, e negli opifici di rettificazione, sarà riscossa la tassa di fabbricazione nella misura di lire 180 per ettolitro di alcool anidro, esclusa la tassa di vendita. Se i detti spiriti fossero soggetti alla sola tassa di vendita, saranno riscosse lire 40 per ettolitro di alcool anidro; se invece fossero soggetti alla sola tassa di fabbricazione, saranno riscosse lire 140.

« Art. 16. Per i liquori ed i cognac fabbricati prima dell'attuazione del presente decreto ed esportati, la restituzione sarà fatta in base alla tassa di fabbricazione di lire 180 esclusa però la tassa di vendita.

« Pei vini tipici conciatati senza l'assistenza degli agenti di finanza la restituzione in base

alla nuova tassa di lire 180 sarà fatta per le esportazioni che avranno luogo dal 1° luglio 1895 in poi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Ho domandato di parlare per chiedere all'onorevole ministro uno schiarimento intorno ad un argomento di cui ieri mi occupai. Se non lo ricorda spiego nuovamente la domanda.

Boselli ministro delle finanze. No, no, glielo do subito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Col Regio Decreto 10 dicembre 1894, fu tolto il diritto al rimborso di tassa per lo spirito aggiunto da 11 fino a 14 gradi di alcoolicità, all'infuori della vigilanza governativa, ai vini comuni e ai marsala da esportarsi, il quale rimborso si faceva in virtù della legge 30 giugno 1890, sul contingente fisso di 1,300,000 lire.

Ma per effetto della stessa legge i vini marsala potevano alcoolizzarsi al di sopra di 14 gradi e fino a 23, senza l'assistenza amministrativa, con diritto al rimborso della tassa di fabbricazione (che era di lire 140 per ogni ettolitro di alcool anidro) in ragione del 90 per cento, e con diritto al rimborso dell'intera tassa di vendita (che era di lire 40) per la ricchezza alcoolica superiore a 15 gradi, giusta l'articolo 107 del regolamento 29 agosto 1889.

Ciò posto, siccome l'articolo 16 del suddetto Regio Decreto ha stabilito che per i vini tipici conciatati senza l'assistenza degli agenti di finanza, la restituzione in base alla nuova tassa di lire 180 sarà fatta per le esportazioni che avranno luogo dal 1° luglio 1895 in poi, così ai marsala venne fatto, fino al 30 giugno scorso, il trattamento di cui godevano prima del Regio Decreto 10 dicembre 1894, cioè venne restituita la tassa di fabbricazione di lire 140 al 90 per cento, da lire 14 a 23 gradi, e la intera tassa di vendita di lire 40 per la ricchezza alcoolica superiore ai 15 gradi.

Ora dal 1° luglio in poi si applica il trattamento portato dal decreto e dalla nuova legge; e di ciò non possono lamentarsi gli esportatori.

Pipitone. No, no. Mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Se non ci sono altre osserva-

zioni, si intenderà approvato l'articolo 16. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Passeremo ora all'allegato C.

Tassa sulla raffinazione degli olii minerali.

« Art. 1. È imposta a favore dello Stato una tassa interna sulla trasformazione o rettificazione degli oli minerali greggi e sulla estrazione degli oli minerali, di resina o di catrame dai residui della distillazione degli oli minerali, dal catrame o residui di catrame e da ogni altra materia, di origine estera o nazionale.

« La tassa è stabilita:

a) nella misura di lire 10 per ogni quintale di prodotto ottenuto che appartenga alla classe di quelli considerati sotto il n. 7 b della tariffa generale dei dazi doganali, se le materie prime impiegate sono di origine nazionale;

b) in misura eguale al dazio di entrata che sarebbe dovuto secondo la tariffa doganale per l'importazione dall'estero dei prodotti ottenuti, se le materie prime impiegate sono di origine estera.

« Sui prodotti esportati all'estero sarà abbonata la tassa. »

Qui abbiamo un emendamento concordato tra la Commissione e il Ministero sul quale si propone di sostituire all'ultimo capoverso i due seguenti:

« Sui prodotti destinati al consumo nell'interno dello Stato sarà abbonato il dazio di entrata dovuto sulla materia prima.

« Sui prodotti esportati all'estero saranno abbonati il dazio di entrata dovuto sulla materia prima e la tassa interna di fabbricazione. »

Frola, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole relatore.

Frola, relatore. Brevissime parole per spiegare la ragione di questo emendamento.

La prima parte dell'emendamento è intesa a far sì che, per l'estrazione degli oli minerali, di resina e di catrame da materie soggette a dazio di entrata, non si debbano pagare due tributi, cioè il dazio sulla materia prima e la tassa di fabbricazione sul prodotto. A questo scopo si prescrive che il dazio sulla materia prima sia abbonato quando è pagata

la tassa interna di fabbricazione sul prodotto ottenuto.

La seconda parte dell'emendamento è intesa ad esonerare tanto dal dazio sulla materia prima, quanto dalla tassa interna gli oli minerali di resina e di catrame destinati all'estero. Tale disposizione si rende specialmente necessaria per i fabbricanti di olio di trementina, i quali dovrebbero pagare il dazio sulla resina greggia e quello (di lire 3) sull'olio ottenuto.

La Commissione ha già proposto di abbonare, nei casi di esportazione, la tassa interna; ora si propone di abbonare anche il dazio sulla materia prima.

Presidente. Rileggo l'articolo 1° emendato d'accordo tra la Commissione ed il ministro delle finanze.

Tassa sulla raffinazione degli olii minerali.

« Art. 1. È imposta a favore dello Stato una tassa interna sulla trasformazione o rettificazione degli olii minerali greggi e sulla estrazione degli olii minerali, di resina o di catrame dai residui della distillazione degli olii minerali, dal catrame o residui di catrame e da ogni altra materia, di origine estera o nazionale.

« La tassa è stabilita:

a) nella misura di lire 10 per ogni quintale di prodotto ottenuto che appartenga alla classe di quelli considerati sotto il numero 7 b) della tariffa generale dei dazi doganali, se le materie prime impiegate sono di origine nazionale;

b) in misura eguale al dazio di entrata che sarebbe dovuto secondo la tariffa doganale per l'importazione dall'estero dei prodotti ottenuti, se le materie prime impiegate sono di origine estera.

« Sui prodotti destinati al consumo nell'interno dello Stato sarà abbonato il dazio di entrata dovuto sulla materia prima.

« Sui prodotti esportati all'estero saranno abbonati il dazio di entrata dovuto sulla materia prima e la tassa interna di fabbricazione. »

Lo pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 2. Chiunque intenda trasformare o rettificare oli minerali greggi o estrarre gli oli minerali, di resina o di catrame dalle ma-

terie indicate nel precedente articolo deve munirsi di licenza, soggetta alla tassa di lire 50. »

(È approvato).

« Art. 3. Gli opifici destinati alla trasformazione o rettificazione di olii minerali, di resina, o di catrame, nazionali od esteri, o alla estrazione di questi olii dalle materie indicate nell'articolo 1 sono sottoposti alla vigilanza permanente dell'Amministrazione.

« I fabbricanti sono inoltre tenuti a mettere gratuitamente a disposizione degli agenti di finanza un apposito locale nell'interno dello stabilimento, nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento. »

(È approvato).

« Art. 4. La trasformazione, rettificazione o estrazione clandestina di olii minerali, di resina o di catrame è punita colla detenzione da tre mesi a due anni e con una multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulla quantità di prodotto ottenuto clandestinamente e sulla quantità estraibile dalle materie greggie rinvenute nella fabbrica.

« In nessun caso la multa può essere inferiore a lire 1000.

« Gli apparecchi, i prodotti e le materie prime cadono in confisca.

« Le infrazioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento sono punite con una multa da lire 10 a lire 100.

« Alle indicate contravvenzioni sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 del testo unico della legge doganale approvato con Regio Decreto 8 settembre 1889, n. 6387 (serie 3^a). »

(È approvato).

« Art. 5. Con Decreto Reale saranno stabilite:

a) le norme per il rilascio delle licenze per la trasformazione, rettificazione o estrazione di oli minerali di resina o di catrame;

b) le discipline e le condizioni per l'accertamento e la riscossione della tassa;

c) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della finanza. »

(È approvato).

« Art. 6. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 391 del 14 luglio 1891. »

(È approvato).

Passiamo ora all'allegato *E* relativo alla tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi.

« Art. 1. È imposta a favore dello Stato una tassa sui fiammiferi fabbricati nel Regno ed una sopratassa su quelli importati dall'estero, nella misura di un centesimo di lira ogni 30 fiammiferi di cera oppure di legno o d'altra materia fini, cioè parafinati, stearinati ecc. e nella stessa misura ogni 3 fiammiferi di cera detti ascendiscala, ed ogni 60 di legno o d'altra materia, comuni, cioè solforati.

« I fiammiferi con due capocchie accensibili pagano doppia tassa.

« Non sono soggetti a tassa i fiammiferi esportati all'estero. »

L'onorevole Ridolfi ha facoltà di parlare.

Ridolfi. Mancherei strettamente al mio dovere e tradirei il mio mandato se non spiegassi brevemente le ragioni del mio voto contrario alla tassa di fabbricazione sui fiammiferi.

La relazione della Commissione, così favorevole a questo provvedimento e così ottimista, obbliga me, che ho studiata, prima che fosse attuata, la questione e che ho potuto vederne da vicino le conseguenze dannose a quest'industria, ad opporre brevissime osservazioni. Mi consenta quindi la Camera poche parole.

Mi guarderò bene dal ritornare sulla questione della costituzionalità o no dei Decreti-legge; ma non posso fare a meno di osservare che, fra tutti, questo sui fiammiferi forse è il meno giustificato, perchè si tratta di una vera e propria tassa interna, nuova, e che avrebbe avuto bisogno, non solo nello interesse dell'industria, ma anche in quello dell'erario, di essere maturamente studiata e largamente discussa dalla Camera.

Invece il ministro delle finanze si limitò a mandare qua e là ispettori e impiegati ad assumere dati statistici ed informazioni, delle quali è lecito mettere in dubbio l'esattezza, quando si consideri che quelli stessi che dovevano fornirli sarebbero poi stati i primi ad esserne colpiti.

Si compilò la legge senza nessuno studio per parte di persone tecniche, senza dar modo alle Camere di commercio di pronunziarsi, senza offrire la possibilità agli interessati di manifestare i loro legittimi desiderî.

Si ventilò dapprima l'idea di un mono-

polio, e dopo, forse perchè sarebbe stato un salto nel buio, si emanò per Decreto Reale la legge. Che cosa ne avvenne? Tutti lo ricordano: una grande confusione, e gli uffici tecnici delle Intendenze di finanza applicarono dappertutto, con grande incertezza, la tassa sui fiammiferi; in parecchi luoghi con errori, che il ministro delle finanze fu obbligato a correggere, ma con grave danno degli industriali, che furono costretti a chiudere le loro fabbriche, mettendo migliaia di operai sul lastrico.

Ed allora l'onorevole Boselli persuaso delle giuste lagnanze degli industriali, con una sollecitudine e con una larghezza, di cui bisogna dargli lode, prima con circolari, poi con modificazioni e nuove concessioni, finì per modificare interamente la legge.

La relazione della Commissione esamina naturalmente le cose come sono ora; riconosce « che la tassa sui fiammiferi è quella che dà luogo a minore discussione, e si dimostra pienamente favorevole, non mettendo in dubbio l'accoglimento delle proposte del Governo. »

Con tutta la deferenza che si merita, mi permetta la Commissione che io mi dolga di tanto ottimismo e, pur riconoscendo la sua alta competenza, dubiti assai che abbia dato a questo provvedimento tutta quella importanza che ha realmente. Credo che essa si sia soffermata sopra un punto solo della questione, su quello fiscale, e lo prova il fatto che l'onorevole relatore si limita ad affermare che la tassa sui fiammiferi non pesa « in modo aspro sul consumatore e costituisce senza dubbio un efficace mezzo di ristoro delle nostre finanze. »

E soggiunge:

« La Commissione pertanto nel manifestarsi pienamente favorevole a questa proposta deve pure constatare che gli effetti finanziari corrisposero all'aspettazione e che gli incassi mensili al sesto mese dell'attuazione della tassa hanno superato il mezzo milione di lire il che fa presagire una riscossione annua maggiore alla somma originariamente prevista. »

Ora io credo che bisogna aspettare ancora a tirare le somme ed a vedere se i conti tornano. Ma sono disposto anche ad ammettere che i ministri delle finanze e del tesoro abbiano tenute molto basse le previsioni trattandosi appunto di una tassa nuova e poco

studiata, e che dal lato fiscale vada tutto bene. Ma io vi domando, onorevoli colleghi, se ciò basti a tranquillarci. E gli effetti economici di questa tassa sopra un'industria che era così fiorente e così sviluppata fra noi, non si devono studiare e discutere? Ora è certo che quasi tutti i piccoli fabbricanti non si sono potuti reggere ed hanno dovuto liquidare e che nelle grandi fabbriche la produzione è grandemente diminuita per le minori richieste ed i minori consumi. Da ciò centinaia e centinaia di operai si sono trovati senza lavoro; e se si guarda anche alla esportazione, non ostante che la merce sia esente da tassa, è molto diminuita e parecchie fabbriche si trasportano o sorgono fuori d'Italia.

Non parlo poi delle grandi spese di esazione di questa tassa, dell'esteso contrabbando e delle numerose contravvenzioni, alle quali accenna la stessa Commissione, e che sono egualmente dannose per l'erario e per gli industriali.

Tali funesti effetti sono stati molto più sensibili per i fabbricanti di fiammiferi di legno fosforici, che avrebbero dovuto ottenere un trattamento molto più favorevole, perchè si tratta di un'industria povera e di un largo consumo popolare.

Non voglio però entrare in particolari ed in questioni tecniche, che tedierebbero la Camera e che sarebbero perfettamente inutili, perchè non posso lusingarmi, nello stato presente delle cose, di riuscire a far modificare la legge. Io poi sono certo che quello che non si può sperare oggi diverrà una necessità domani; e non sarà da questi banchi, ma da quello dei ministri, che partirà la proposta di ritornare sulla tassa dei fiammiferi.

Se facessi appello alla molta lealtà dell'onorevole Boselli e gli domandassi: credete proprio, non dico perfetto, ma abbastanza utile ed efficace, questo vostro provvedimento? io sono certo che mi risponderebbe: è un primo esperimento e non promette male. Ed è perciò, in vista specialmente del poi, che ho creduto bene di contrapporre ai risultati di ordine puramente fiscale per l'erario, dei quali si è occupata la Commissione, di contrapporre, dico, le ragioni di ordine economico che consigliano provvedimenti equi ed atti a migliorare questa legge

sui fiammiferi nell'interesse dell'industria e dell'economia nazionale.

Mi aspetto non lontano un ulteriore sviluppo di questa legislazione; e chi sa che adagio, adagio, non si ritorni alla prima idea del monopolio. Sono contrario a qualunque monopolio, ma, dico la verità, debbo convenire che, in una materia come questa, potrebbe forse anche essere giustificabile.

Occorrerebbe, però, in questo caso, aprire bene gli occhi ed impedire che pochi si avvantaggino a danno esclusivo dei più e dei più deboli; bisognerebbe efficacemente tutelare gli interessi di tanti e tanti operai, e converrebbe provvedere alle importanti industrie affini e collegate alla fabbricazione dei fiammiferi, come sarebbe, ad esempio, quella degli stecchini di legno.

Ma qualunque via si prenda, qualunque modificazione si voglia fare, spero che si darà modo alla Camera di studiarla e di discuterla: ecco il solo affidamento, che oggi chiedo alla cortesia ed alla lealtà dell'onorevole Boselli, e mi pare di essere così discreto nelle mie pretese di oppositore, da dovere sperare una risposta non solo cortese, ma anche francamente favorevole.

Presidente. L'onorevole Montagna ha facoltà di parlare.

Una voce. Non c'è!

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero di Cambiano.

Ferrero di Cambiano. Non parlo contro la tassa compresa nei provvedimenti finanziari, sulla fabbricazione dei fiammiferi, poichè vi sono in massima favorevole e non chiedo nessuna modificazione nè di sostanza nè di forma, perchè temo troppo che sarebbe un tentativo inutile.

La tassa all'ora in cui siamo, applicata com'è da sei mesi e più, entrata com'era già prima d'ora nella pubblica opinione, sarà approvata com'è proposta, ed io non le negherò il mio voto, per quanto abbia prima d'ora deplorato il modo con cui fu imposta e viene esatta e l'eccessivo fiscalismo da cui andò accompagnata e la incertezza dei criteri cui si è informata la sua applicazione per necessità delle cose sicuramente più che per malvolere o colpa di chicchessia.

Rivolgo soltanto due raccomandazioni all'onorevole ministro per le finanze, e non a patrocinio, nessun ne dubiti, di interesse qualsiasi, ma a difesa della libertà dell'in-

dustria e dell'incremento del lavoro nazionale che devono stare e stanno sicuramente a cuore del Governo e della Camera.

Dissi del fiscalismo e della incertezza dei criteri coi quali la tassa venne applicata. Le prove mi sovrabbonderebbero e le potrei fornire numerose se non credessi mio stretto dovere di essere breve.

Ne accennerò soltanto alcune.

L'industriale non è più padrone in casa sua. Guardato a vista dalle guardie doganali, l'opificio è cambiato in reclusorio e in proprietà effettiva del Governo, i cui agenti tengono le chiavi dei magazzini e delle porte, avendovi diritto d'alloggio, di ispezione, di circolazione in ogni dove, sicchè ne vengono menomati e compromessi il prestigio e l'autorità dell'industriale, la disciplina del personale operaio, i segreti della fabbricazione che son pure tanta parte e tanto preziosa e gelosa dell'industria.

Il Governo, il quale ha detto nella relazione che precede il decreto del 10 dicembre di abborrire dal confiscare e monopolizzare l'industria dei fiammiferi, tratta le fabbriche anche peggio di una cosa sua, imponendo innovazioni e modificazioni negli edifici a tutte spese degli industriali e senza compenso o risarcimento di sorta.

Le circolari ministeriali dicono bene che gli agenti della finanza devono limitarsi nelle loro richieste all'urgente ed all'indispensabile ma intanto tutto dipende dall'arbitrio e dal criterio loro, differente secondo i luoghi e secondo le persone. E le cose possono ancora mutare in peggio a legge approvata. Magazzini doganali separati per il consumo interno e per l'esportazione, muri di cinta, chiusura di finestre, inferriate, una porta unica, saran tuttavia sempre cose credute indispensabili. E questo è troppo.

Eppoi vi sono le difformità di criteri e le difficoltà e le insufficienze nella concessione del fido per il pagamento delle marche, opportunamente ammesso dal Ministero dopo il decreto, per tranquillare i reclami degli industriali: eppoi ancora le difformità nell'estimo della tolleranza nel numero dei cerini, diversa, a quanto mi si asserisce, secondo i luoghi, e più potrei dire di altri guai sugli inventari frequenti, sulle formalità burocratiche, sulle marche sciupate, ecc., se non mi dovessi arrestare per non dilungarmi troppo.

Or bene io credo che il Governo intenda

certamente, appena sia approvata dal Parlamento la tassa, di disciplinar meglio tutta questa materia e di far cessare il sistema ora in vigore di circolari succedentisi e rinnegantisi troppo sovente senza che neanche siano comunicate in copia agli industriali per loro norma, surrogandole con un regolamento maturamente studiato e confortato dall'esperienze.

Ed io chiedo che in questo regolamento che si farà per l'esecuzione della tassa di fabbricazione sui fiammiferi si tolgano quanto è possibile e compatibilmente, sia pure e s'intende, colle esigenze dell'erario e colla repressione delle frodi, le eccessive asperità fiscali in modo da non ledere la libertà dell'industria e del lavoro: e che per conciliare nel miglior modo le esigenze del Governo con le eque domande dei fabbricanti, questi siano interpellati nella compilazione del regolamento stesso. Dalla comune intesa il Governo trarrà forse suggerimenti opportuni, ed assicurerà certamente forza maggiore al regolamento coll'adesione degli interessati.

Io confido che l'onorevole ministro vorrà accogliere questa mia prima raccomandazione.

E vengo alla seconda che è più grave.

Per quanto giusta, per quanto mite, la tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi ha sicuramente avuta la sua incidenza sul consumo. Lo ammette nei suoi calcoli l'onorevole ministro ed è presumibilmente conforme al vero quanto asseriscono gli industriali che l'uso dei fiammiferi è ridotto quasi della metà.

E questo è già un danno grave per l'industria nazionale alla quale minor consumo vuol dire maggior costo di produzione, ferme rimanendo o quasi le spese generali d'esercizio, e danno grave per i nostri operai ai quali vien così diminuito il lavoro ed il pane. Il desiderio adunque è legittimo, e doveroso lo sforzo di crescere l'esportazione, pur già bene avviata da noi, onde compensi e medichi il minor consumo interno.

Però qui crescono e si fanno anche più gravi le difficoltà. Io non mi arresterò a pregare il ministro, perchè so che egli se ne è digià preoccupato, di facilitare le formalità per l'esportazione, e di indurre le amministrazioni ferroviarie a non crescere la tariffa di trasporto con la maggior spesa della bol-

letta in cauzione. Son poca cosa per quanto abbiano esse pure la loro importanza.

Mi fo debito additargli un pericolo più grave.

Appena applicata la nuova tassa e fatte quindi più onerose le condizioni della nostra industria, alle porte d'Italia, a Trieste, si pensò di impiantare una fabbrica di cerini con un capitale, tra versato e da versarsi, di 500 mila fiorini pari a 1,125,000 lire italiane. Con questo capitale impiegato esclusivamente per lo sviluppo dell'industria dei cerini, si possono facilmente produrre 2500 grosse al giorno, cioè più dei due terzi del consumo dei fiammiferi di cera in Italia.

La Società così formata ha ottenuto dal Governo, come industria nuova, e grazie alla legge per la soppressione del porto franco, l'esenzione da qualsiasi tassa governativa per 12 anni, e dal comune di Trieste l'esenzione pure per 12 anni dai dazi della città per le materie prime che occorrono all'industria. — V'ha di più: il costo delle materie prime occorrenti alla fabbricazione dei cerini è in Austria dal 5 al 10 per cento inferiore che da noi, sia perchè l'Austria stessa è una forte produttrice di tali materie, sia perchè le materie colà non prodotte sono gravate di lievi dazi doganali minori dei nostri. — E v'ha quest'altro ancora. Quella Società ha pur anco il vantaggio di avere a Trieste il Lloyd Austro-Ungarico che fa noli di gran lunga inferiori a quelli della Navigazione Generale italiana, e tanto che i nostri industriali stessi se ne valgono e spediscono la loro merce a Trieste, malgrado la maggiore spesa del trasportarla colà in ferrovia, per darle imbarco sui vapori del Lloyd a tutta lode, sia detto, della nostra tanto sovvenzionata Navigazione Generale. — Quindi ogni sorta di agevolezze per la produzione e per l'esportazione la quale è indubbiamente il primo pensiero e lo scopo di quella Società, dato quello che è sicuro, che in Austria-Ungheria è scarsissimo il consumo dei cerini.

Or che diverrà davanti a così poderosa concorrenza la nostra esportazione? Cosa diverrà l'industria nostra alla quale si restringe ancora il mercato estero dopo che le si è ristretto già il consumo all'interno ed è così fatta men forte e men salda per la concorrenza? Cosa diverranno i nostri numerosi operai?

L'argomento e il problema son degni della

considerazione del Governo e dell'onorevole ministro per le finanze.

Ed è quest'argomento che mi induce a rivolgergli la mia seconda e viva raccomandazione perchè venga difesa e promossa in qualche modo e con qualche provvida misura la nostra esportazione.

E come è difficile aprirle nuovi sbocchi che non abbia ancora tentati l'audacia non sempre fortunata dei nostri industriali: come la mitezza dei prezzi è la prima condizione della concorrenza, e qui conviene cercarla in un costo minore della produzione, non la si potendo sperare dalla falcidia degli utili dell'industria or già ridotti al minimo se pur ne rimangono; io non so per l'intento nostro veder altra migliore e più equa misura di un *drawback*, e lo si voglia pur chiamare premio di esportazione, già applicato da noi anche per altre industrie.

Da calcoli esattamente compiuti e che non leggo e riproduco qui, ma saranno comunicati all'onorevole ministro, per produrre 100 chilogrammi di cerini si impiegano materie prime che pagano complessivamente un dazio di lire 7.51, senza conteggiare il dazio pagato in più per le scatole e le vernici che vi si impiegano. Il Governo studi il modo di un rimborso per l'esportazione, ossia di un *drawback* corrispondente su per giù, o che si approssimi anche solo alla cifra su esposta. Ragion tenuta dell'importo attuale dell'esportazione, conteggiato in cifra abbastanza approssimativa in 144 milioni di scatole, ossia in 700 mila chilogrammi di cerini, la spesa per il Governo non ammonterà guari alle 60 mila lire e mai sorpasserà le 100 mila; e con così poco sacrificio e senza pericolo di frodi, senza complicazione nessuna di conteggio, poichè la somma di abbuono dovrebbe essere sempre una cifra media e fissa per ogni specie di cerini, in ragione di peso, e sarà anche poi facile lo stabilire le tare, si raggiungerebbe il duplice scopo di favorire la nostra esportazione e di assicurare lavoro ai nostri operai. Ed il Governo si francherebbe anche dall'accusa che gli si potrebbe altrimenti sempre fare, di avere, colla nuova tassa, danneggiata un'industria ed un commercio finora floridissimi in Italia.

Quindi per concludere io formulo così la mia raccomandazione: che a difendere il lavoro nazionale posto anche per l'esportazione in condizioni più difficili coi nuovi provve-

dimenti finanziari, di fronte alla concorrenza straniera, si studi ed accogla dal ministro delle finanze un sistema di drawback che rappresenti in equa misura il rimborso del dazio sulle materie prime usate nella fabbricazione dei fiammiferi.

Io confido che l'onorevole ministro vorrà nella equità sua e colla competenza sua, che son pur molte, e per quell'interesse vivo che egli prende a quanto riguarda l'industria ed il lavoro nazionale, accogliere con benevolenza le mie raccomandazioni ed accoglierle colla meditata promessa di studiarle e tradurle in atto. (*Bene!*)

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Santini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Santini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge 3 dicembre 1878, sul riordinamento del personale della regia marina.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Dopo il discorso testè pronunziato dall'onorevole Ferrero mi limiterò a pochissime parole sull'argomento che sta ora davanti alla Camera.

Non combatterò il principio della tassa; la tassa, ormai, è un fatto compiuto, e dobbiamo anche riconoscere che è stata accettata con sufficiente rassegnazione. Già prima, questa tassa era stata preparata nella pubblica opinione anche da ripetuti progetti qui presentati alla Camera. Quello di cui ora si tratta, è di renderla più fruttifera che sia possibile.

Non dirò neppure che l'ordinamento della tassa sia forse quello destinato a rimaner definitivo; per me, sono impenitente, e credo ancora che o il monopolio o la Regia finiranno per imporsi, sia nell'interesse dello Stato, sia nell'interesse della industria medesima.

Intanto però, credo di dovermi associare a diverse raccomandazioni fatte dall'onorevole Ferrero, e, prima di tutto, a quella che, dal momento che si deve fare un regolamento per l'applicazione quotidiana della tassa, per disciplinare i molteplici e complicati rapporti a cui la tassa dà luogo fra gli industriali ed i rappresentanti dell'amministrazione, l'onorevole ministro, prima che questo regolamento venga adottato, faccia in modo che siano sentiti gli industriali medesimi.

L'onorevole ministro ricorderà come, non appena pubblicato il decreto-legge del gennaio, e messa in attività la tassa con una precipitazione veramente eccessiva, sorsero grandi lamenti, soprattutto a cagione delle vessazioni che accompagnarono l'applicazione della tassa ed anche dell'impossibilità, in parte, di eseguire il decreto così com'esso era stato concepito, e che non poneva sufficiente attenzione alle condizioni reali nelle quali si esercita l'industria.

L'onorevole ministro ricorderà che ebbi l'onore di presentargli più d'una volta questi fabbricanti; e le discussioni che l'onorevole ministro, ed il direttore generale ebbero con essi, consigliarono l'Amministrazione ad adottare alcuni temperamenti che assestarono la tassa, e diedero risultati di cui l'Amministrazione stessa si compiace.

Spero dunque, non solo che nel regolamento saranno mantenute tutte le concessioni che sono state fatte dal gennaio in poi, e che sono quelle che hanno dato il modo d'attuare praticamente la tassa, ma che si studieranno quelle ulteriori modificazioni per le quali rendendo più contenti gl'industriali da una parte, e facilitando, dall'altra, le loro relazioni coll'Amministrazione, si abbia anche ad aumentare il reddito della tassa medesima.

Dico di rendere contenti gl'industriali, nel senso che in queste tasse di consumo l'industriale, colui che paga la tassa, è anche l'esattore per conto dello Stato.

Lo Stato ha dunque interesse ad avere una cooperazione spontanea e cordiale da parte di colui che dev'essere l'esattore di fronte ai consumatori.

Vi è poi l'altra raccomandazione fatta dall'onorevole Ferrero, relativa al *drawback*.

Egli ha citato dati di cui non è possibile che l'onorevole ministro non abbia a tener conto.

Per parte mia, non entro nel merito della

questione; solo dirò che non capisco perchè venga fatta questa odiosa eccezione all'industria dei fiammiferi.

Nell'articolo 5° del progetto della Commissione è accordato il *drawback* per altre industrie, per esempio, a quella del cotone, che pure ebbe a sostenere un'imposta per mezzo di un decreto-legge che porta la stessa data di quello che ha stabilito l'imposta sui fiammiferi. Perchè fare una concessione all'industria dei cotoni, che è abbastanza ricca, e fare invece un trattamento diverso all'industria dei fiammiferi, la quale, se ha avuto recentemente un periodo non florido, ma tollerabile, era passata prima attraverso guai molto più seri, che ne avevano minacciato veramente l'ulteriore sviluppo?

Dunque io non oso, nella condizione presente delle cose, di proporre un emendamento, col rischio di vederlo combattere dal ministro e respingere dalla Camera. Nè mi attento neppure a presentare un ordine del giorno, che pure il ministro da parte mia dovrebbe accettare con benevolenza, dopochè sono stato in origine il paciere fra lui e i principali produttori d'Italia.

Ma mi permetto di aggiungere una parola di vivissima e caldissima raccomandazione, perchè l'onorevole ministro voglia studiare l'argomento, e determinarsi anche a favore dei fabbricanti di fiammiferi, trattandosi di una delle non molte industrie le quali fanno un commercio di esportazione abbastanza vivo. È evidente che noi dobbiamo pensare non solo alle condizioni di quest'industria nel mercato interno, ma se vogliamo che l'esportazione si mantenga, e lotti colle condizioni vantaggiosissime che altri Stati fanno ai loro fabbricanti, è necessario per lo meno di assicurare questo giusto e limitatissimo trattamento, che consiste nel concedere un *drawback* all'industria dei fiammiferi.

Vi è un ultimo punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione del ministro.

L'articolo 1 dell'allegato del quale stiamo parlando, dice che è stabilita una imposta sopra i fiammiferi a favore dello Stato. Però, onorevole ministro, Ella non ignora che vi sono dei Comuni chiusi, i quali hanno stabilito un dazio consumo sui fiammiferi, che in alcuni luoghi raggiunge anche una quota abbastanza elevata.

Ora pare a me che sia necessario disci-

plinare questa materia. Ciò che lo Stato fa sempre quando esso è in concorrenza coi corpi locali. Quando si discuterà il disegno di legge sulla riscossione dei dazi comunali sarà il caso di trattare quest'argomento e di disciplinarlo in modo che non vi sia una duplicazione di tassa, e che non vi sia anche una disuguaglianza di trattamento per i fabbricanti, che si trovano nei territori dei Comuni dove il dazio è stato stabilito.

Io spero che l'onorevole ministro, visto il modo mite quasi benevolo con cui i vari oratori, che hanno parlato in questa discussione si sono espressi a suo riguardo, vorrà usare uguale benevolenza nell'accogliere le raccomandazioni, che noi abbiamo avuto l'onore di formulare e che meritano di essere accolte perchè sono assolutamente giuste.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Questa tassa fa parte di quella categoria di tasse, che io chiamerei pidocchiose. (*ilarità*).

Si vuole spulciare questa povera Italia. (*ilarità*).

Pare che il Ministero abbia assunto il proposito di distruggere tutte le industrie italiane, che accennano a fiorire, e tuttociò a beneficio, si comprende, dell'industria straniera.

Difatti questa tassa che, solo leggendo l'articolo primo, vi appare così meschinella, così piccina, così vessatoria e così urtante, per la quale si vanno a contare i fiammiferi, e si stabilisce un centesimo di tassa per ogni 30 fiammiferi, un altro centesimo per ogni tre fiammiferi per ascendere le scale, e poi altri centesimi per i fiammiferi di legno o d'altra materia, di carta, di cartone, di qualunque cosa sieno e nella quale si prevede il caso di fiammiferi con due capocchie è una tassa ridicola. (*ilarità*).

O meglio sarebbe una tassa ridicola se non fosse nello stesso tempo urtante e vessatoria per il meschinello!

Cominciando da me, quando si prende una di quelle scatolette di cartone, e si trova quell'impedimento del bollo fiscale, sento che vi è qualche cosa che urta, che offende.

Non vi dico poi l'effetto che fa nell'abito del misero, del campagnolo, il veder diminuito il numero degli zolfanelli, il dover pensare che anche su quella miseria deve pagare!

Difatti se il ministro si trovasse in mezzo

al popolo, invece di stare nel palazzo di Via Venti Settembre, udrebbe spesso i lai ed i lamenti, che si fanno: fino sui fiammiferi ci hanno messo la tassa! Ecco quello che si sente da tutti ripetere.

Pare, ripeto, che il Ministero si sia messo in mente di distruggere le migliori industrie nazionali. E raggiungerà lo scopo perchè i grossi industriali emigreranno, e già si sono riuniti, per andare ad impiantare fabbriche oltre i confini. Come poc'anzi avete fatto una legge che inonderà l'Italia di alcools austriaci a danno di tutte le industrie nostre, sia dell'alcool di vino, sia dell'alcool di cereali, così questa è un'altra legge tutta a danno della pubblica economia italiana.

Capisco che questo Ministero se la prenda con la luce, e che colpisca il gaz e la luce elettrica, essendo amante delle tenebre al punto di voler mettere una pietra sulle questioni morali...

Presidente. Onorevole Imbriani, faccia il favore di parlare di fiammiferi.

Imbriani. Ci sono.

Ora io non posso parlare degli altri articoli; mi basta di aver manifestato quale sia il mio pensiero sopra una tassa urtante, vessatoria e che, si voglia o non si voglia, va a colpire anche il misero.

Io quindi non ho da aggiungere altro; e concludo, dicendo che voi, onorevoli ministri, con la vostra teorica di spremere denaro da ogni cosa, riducete tutto all'estremo e quando avrete danneggiato tutte le industrie nazionali non potrete imporre tasse che sopra industrie, che non esisteranno più.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Boselli, ministro delle finanze. Se l'onorevole Imbriani avesse prestato attenzione ai tre oratori che con tanta chiarezza ed in modo così ornato hanno parlato prima di lui della tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi, avrebbe udito dire che questa tassa non ha incontrato nel popolo quell'avversione che egli crede...

Imbriani. Lo dice Lei perchè non lo sa.

Boselli, ministro delle finanze... e che fra le tasse che si sarebbero potute stabilire, era quella che si trovava al punto di maggiore maturità.

Sarà una tassa che potrà meritare tutti gli epiteti con i quali l'onorevole Imbriani l'ha salutata, ma una tassa, che rende cinque

milioni e mezzo, quando non si può ricorrere ad altre di largo reddito, non mi pare spregievole per la pubblica finanza.

Del resto il sistema che tanto urta l'onorevole Imbriani, vige anche in altri paesi, nei quali i fiammiferi costano ai consumatori molto più che da noi, e la marca, che gli è così ostica, è applicata anche in Francia.

Imbriani. In Francia non c'è, perchè è monopolio.

Boselli, ministro delle finanze. C'è. Se verrà nel palazzo, dove io passo le mie ore di lavoro, le farò vedere quelle scatole.

Imbriani. Non c'è la marca, che chiude.

Boselli, ministro delle finanze. L'onorevole Ridolfi ha accennato al modo, col quale la tassa venne applicata.

Creda che il modo prescelto dall'Amministrazione, la quale aveva fatto lunghi e diligenti studi, fu il più favorevole che si potesse adottare per l'industria. Se si fosse fatto diversamente i nostri fabbricanti avrebbero visto il prodotto estero inondare il nostro mercato, le fabbriche nazionali avrebbero forzata la produzione, a scapito della qualità, i consumatori avrebbero ingrossato siffattamente le loro provviste, da ridurre in breve, l'industria in condizioni più difficili assai di quelle, nelle quali ebbe a trovarsi nei primi giorni della applicazione della tassa.

Certo l'assetto della tassa ha dato luogo a molte difficoltà; ma qual'è quel nuovo tributo che al momento della sua attuazione non dia luogo ad inconvenienti?

La cosa doveva tanto meno meravigliare per un'imposta così complicata come quella dei fiammiferi.

Qualche fabbrica, è vero, venne chiusa, ma, caso singolare, e l'ho già detto più volte alla Camera, il numero delle fabbriche oggi aperte, è, benchè di poco, maggiore di quello che fosse ai primi di dicembre; i prezzi si sono mantenuti abbastanza miti ed in ogni modo molto al disotto di quelli di altri paesi. Quando ebbi a studiare, e fu più volte, questa materia, ho proceduto, come ricordò testè l'onorevole Campi, col consiglio degli interessati, consiglio ch'è stato a me ed all'amministrazione utilissimo.

Ora posso assicurare l'onorevole Ridolfi, l'onorevole Ferrero e l'onorevole Campi che prima di compilare il regolamento, io procederò, come ho proceduto nel gennaio con-

sultando tutti coloro che rappresentano i vari rami dell'industria dei fiammiferi.

Non mi pare ora il momento di parlare del monopolio, al quale hanno accennato gli onorevoli Campi e Ridolfi.

Facciamo questa prova, e quanto al poi, il Governo seguirà quei criteri equi e larghi dei quali ha parlato l'onorevole Ridolfi.

L'onorevole Ferrero il quale già prima d'oggi ha dimostrato di conoscere molto bene l'argomento in questione, e che nei primi tempi dell'applicazione della tassa non ha risparmiato di muoverle critiche molto argute, oggi ancora ha criticato l'incertezza dei criteri dominanti nelle disposizioni della legge. Ma in sostanza, dopo di avere espresso il desiderio che siano sentiti gli interessati, prima di compilare il regolamento, ha raccomandato che si cerchi di agevolare in tutti i modi l'esportazione.

Non v'ha dubbio che l'industria dei fiammiferi è tra quelle che presentano molti interessi nei riguardi dell'esportazione e che meritano quindi le maggiori cure per parte del Governo.

Dal canto mio non tralascierò di ricercare ogni mezzo per favorire l'esportazione dei fiammiferi.

Debbo però notare che rispetto a questa esportazione, non è possibile ricorrere all'istituto del *drawback*.

Nè regge, onorevole Campi, il paragone col cotone, perchè qui non si tratta di restituire il dazio pagato sopra un'unica materia prima, come avviene nei manufatti di cotone, bensì di restituirlo sulle molte materie che in quantità scarsa entrano nel prodotto esportato e che sono commiste ad altre di produzione nazionale. Il problema, come si vede, è complicato e difficile, ma con ciò non intendo dire che non sarà anch'esso studiato.

Io penso che gli onorevoli colleghi vorranno prendere atto di queste dichiarazioni e accordare il loro voto a questo articolo.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

« Art. 2. Sono considerati come fiammiferi e perciò sottoposti alle disposizioni di questa legge i bastoncini, i fuscilli e le listerelle di qualunque materia, preparati in modo da accendersi o produrre fuoco per

sfrugamento o per contatto con altra materia che non sia in combustione.

« Le dimensioni dei fiammiferi destinati al consumo nel Regno non devono essere maggiori delle seguenti:

lunghezza mm. 35 e diametro mm. 2 per bastoncini di cera;

lunghezza mm. 55 diametro o lati mm. 4 per fuscilli di legno o d'altra materia;

lunghezza mm. 60 e diametro mm. 6 per gli ascendiscala;

lunghezza mm. 45 e lati mm. 1×6 per le listerelle di carta, di tela o d'altra materia ».

(È approvato).

« Art. 3. Chiunque fabbrichi fiammiferi deve essere in possesso di licenza d'esercizio, soggetta alla tassa di lire 10 per la produzione esclusiva di quelli di legno o d'altra materia solforati, e di lire 20 per la produzione dei fiammiferi di ogni altra specie.

« Le fabbriche sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, la quale può richiedere, in qualunque momento, l'esecuzione delle opere stimate necessarie all'efficace esercizio della vigilanza stessa.

« I prodotti, appena ultimati, devono essere immessi e custoditi in apposito e distinto magazzino, secondo che sono destinati all'estero oppure all'interno, ed a tali magazzini sono applicabili tutte le disposizioni della legge doganale per i magazzini di proprietà privata, escluso l'obbligo della cauzione.

« I fabbricanti sono obbligati a tenere, per ogni magazzino, un registro di carico o scarico, che ponga in evidenza il movimento giornaliero dei fiammiferi.

« Il trasporto dalla fabbrica al confine dei fiammiferi destinati all'estero è vincolato a bolletta di cauzione ed a certificato di scarico, osservate le norme relative della legge doganale.

« Per l'esercizio della vigilanza permanente i fabbricanti dovranno mettere gratuitamente a disposizione della finanza un locale nelle condizioni che saranno determinate dal Regolamento. »

(È approvato).

Art. 4. I fiammiferi importati dall'estero o fabbricati all'interno, non si possono mettere in vendita se non entro involucri, ossia

scatole, bossoli, buste pacchetti od astucci che portino impressa l'indicazione della fabbrica e siano chiusi con apposita marca, di valore corrispondente alla tassa dovuta sul numero dei fiammiferi in essi contenuti. Questo numero dovrà mantenersi nei limiti:

di 30 e di 3 o di un multiplo di 30 e di 3, rispettivamente fino a 360 ed a 30 per i fiammiferi di cera e di legno o d'altra materia, fini, e per quelli di cera detti ascendiscala;

di 60 o di un multiplo di 60 fino a 360, per quelli di legno, o d'altra materia, comuni, cioè solforati.

« Sul numero massimo dei fiammiferi stabilito come sopra per ciascun involucro è tollerata una eccedenza compresa fra 1 e 12 per cento.

« Con Decreto Reale, in quanto le esigenze generali del consumo lo richiedano, potrà essere consentito che siano posti in vendita involucri contenenti un numero di fiammiferi frazionario delle unità e dei multipli summentovati.

« Le marche, ossia contrassegni della tassa pagata, saranno distribuite dagli Uffici del Registro, e l'applicazione di esse agli involucri sarà fatta a cura e spese dei fabbricanti e degli importatori. »

(È approvato).

« Art. 5. Ai fabbricanti sarà concessa una dotazione a fido di marche in misura corrispondente ai bisogni della lavorazione per un periodo massimo di quaranta giorni, a condizione:

a) che depositino i fiammiferi prodotti in detto periodo di tempo nel magazzino di cui al terzo comma dell'articolo 3;

b) che non facciano alcuna estrazione di fiammiferi dal magazzino ora mentovato senza il preventivo pagamento dell'importo di tassa rappresentato dalle marche applicate agli involucri che vogliono estrarre o senza reintegrare la dotazione coll'acquisto di nuove marche.

« In caso di cessazione dell'esercizio o di cessione della fabbrica, l'ammontare delle marche concesse a fido dovrà essere versato, entro tre giorni, all'ufficio del registro ed in difetto di pagamento la Finanza potrà procedere in via esecutiva. »

(È approvato).

« Art. 6. Potrà essere consentita la estrazione dei fiammiferi dal magazzino sotto vincolo della finanza, senza soddisfare alla condizione di cui alla lettera b dell'articolo precedente, semprechè il fabbricante guarentisca il fido con deposito, presso la Sezione di tesoreria provinciale, di rendita pubblica o di numerario.

« Però dopo la scadenza dei quaranta giorni e poi di sei in sei mesi la Finanza accerterà come abbia proceduto la fabbricazione, ed ove risulti che proporzionalmente al tempo essa è stata minore del 10 per cento di quella presa per base nella determinazione del fido, ridurrà questo in corrispondenza alla diminuita fabbricazione.

« Qualora il fabbricante, entro 15 giorni dall'invito, non paghi la differenza, la Finanza agirà sulla cauzione.

« Il fabbricante potrà richiedere invece un corrispondente aumento di fido, qualora risulti una fabbricazione che ecceda del 10 per cento quella che ha servito di base nella determinazione del fido concesso. »

Riguardo a questo articolo l'onorevole Ghigi ha proposto che al primo periodo si aggiungano queste parole: « o con prima ipoteca sull'opificio e stabili annessi, oppure mediante fideiussione personale di soddisfazione dell'amministrazione. »

Boselli, ministro delle finanze. Io accetterei il concetto dell'aggiunta proposta dall'onorevole Ghigi; solamente credo che non venga esprimerlo così recisamente nella legge, ma procedere come si procede per le altre tasse di fabbricazione, provvedendo cioè col regolamento. Perciò dopo le parole *di rendita pubblica o di numerario*, aggiungerei: « o con cauzione, da prestarsi nei modi che saranno determinati nel regolamento, » poiché il regolamento potrà stabilire che la cauzione sia prestata anche nei modi accennati dall'onorevole Ghigi, con le cautele, s'intende, necessarie a salvaguardare i pubblici interessi.

Ghigi. Io ho tanto poca difficoltà ad accettare ciò che si propone dall'onorevole ministro che io stesso avevo formulato dianzi un altro emendamento, che naturalmente più non presento, e nel quale contenevasi l'identico concetto, che l'onorevole ministro ha espresso.

In definitiva trattasi di soccorrere alcune

piccole industrie senza pregiudicare, come che sia, le condizioni non liete dell'erario.

E per soccorrerle, favorirle con diversi modi di *cauzione*, egualmente efficaci, i quali trovano riscontro anche in ciò che si pratica, se non erro, per l'industria dello spirito.

Non mi resta quindi che ringraziare l'onorevole ministro, e di associarmi all'aggiunta che egli ha proposto ritirando in pari tempo il mio emendamento.

Frola, relatore. La Commissione accetta quest'aggiunta dell'onorevole ministro.

Presidente. Dunque l'onorevole ministro propone, la Commissione e l'onorevole Ghigi accettano, che dopo le parole di *rendita pubblica o di numerario*, si aggiungano queste altre: « o con cauzione, da prestarsi nei modi che saranno determinati nel regolamento. »

Essendo tutti concordi, metterò in votazione l'articolo 6, emendato in questo modo.

(È approvato).

« Art. 7. I fabbricanti saranno indennizzati delle perdite loro cagionate:

a) dal deterioramento di marche nel corso delle lavorazioni, accertato dagli agenti di vigilanza.

b) dalla distruzione di marche per causa di forza maggiore, quando questa sia accertata in modo irrefragabile.

c) dalla distruzione di marche in conseguenza di incendio fortuito durante la giacenza dei prodotti del deposito vincolato alla finanza.

« Il detto indennizzo rimane prescritto, quando non venga domandato dal fabbricante nel termine di due anni dalla data del verbale di accertamento. »

(È approvato).

« Art. 8. I fiammiferi, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nella fabbrica, guarentiscono la finanza dei suoi crediti, a preferenza di ogni altro creditore.

« Sono applicabili alla riscossione di questi crediti le disposizioni della legge 26 agosto 1868, n. 4548.

« I crediti dipendenti da erronee liquidazioni di tassa si prescrivono entro due anni tanto per la finanza quanto pei fabbricanti, eccettuati i casi di frode. »

Niccolini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Niccolini. Io mi permetterei di richiamare l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro sulla gravità eccezionale dell'articolo otto. Nessuno può ignorare come molte fabbriche di fiammiferi siano troppo sovente nella necessità di dover ricorrere al credito. I capitali non sono tutti degli industriali: essi incominciano il più delle volte col farsi imprestare qualche migliaio di lire, perchè quella dei fiammiferi è un'industria povera. Io mi permetterei perciò di raccomandare al ministro (pur sapendo che non potrò ottenere niente, ma a me basta di aver detto questo, per dimostrare il mio desiderio di giovare il più che posso a questi industriali) una modificazione nel primo alinea di questo articolo. Il dire: « i fiammiferi, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nella fabbrica guarentiscono la finanza dei suoi crediti, a preferenza di ogni altro creditore » è quanto dire, onorevole ministro, che moltissime di quelle fabbriche dovranno necessariamente essere liquidate e delle nuove non potranno sorgere. Trovi modo, onorevole ministro, di garantire la finanza in altra maniera. Ma chi vuole, onorevole ministro, che presti mille lire ad un industriale quando non è possibile sapere se il macchinario ed attrezzi, che oggi sono liberi, domani saranno per una contravvenzione qualsiasi, sequestrati a favore del fisco, in modo che il povero garantito su quei mobili e su quel macchinario non può più aver niente? Stando così le cose gli industriali di fiammiferi non troveranno più chi dia loro neanche 100 lire. Se questo poi sia provvedimento opportuno ne lascio giudice il ministro e la Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Poc'anzi perchè si trattava di una agevolezza di possibile concessione, io mi sono affrettato a consentirla. Qui invece si tratta di una disposizione che è comune a tutti gli ordinamenti delle tasse di fabbricazione. E non si può immaginare il funzionamento di simili tasse se non circondato delle debite garanzie pel Fisco. Le garanzie stabilite in questa legge non possono che pochissimo differire da quelle stabilite per le altre tasse di fabbricazione. Se l'industriale paga la tassa, sta bene; ma se non la paga i diritti del Fisco debbono avere il privilegio sopra ogni altro.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metterò a partito l'articolo 8.

« I fiammiferi, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nella fabbrica, guarentiscono la finanza dei suoi crediti, a preferenza di ogni altro creditore.

« Sono applicabili alla riscossione di questi crediti le disposizioni della legge 26 agosto 1868, n. 4548.

« I crediti dipendenti da erronee liquidazioni di tassa si prescrivono entro due anni tanto per la Finanza quanto per i fabbricanti eccettuati i casi di frode. »

(È approvato).

« Art. 9. Per le visite degli Agenti governativi alle fabbriche di fucelli o d'altro per ricavarne fiammiferi, alle fabbriche di fiammiferi ed ovunque se ne eserciti la vendita, e per le relative perquisizioni domiciliari, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge sulle polveri piriche ed altri prodotti esplodenti del 14 luglio 1891, n. 682. »

(È approvato).

« Art. 10. La fabbricazione clandestina di fiammiferi è punita con una multa fissa di lire mille e con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa sui fiammiferi preparati e su quelli in corso di preparazione o che si sarebbero potuti preparare colle materie prime rinvenute. Tale fabbricazione è legalmente provata anche dalla sola presenza in un luogo qualunque di alcuna delle materie prime e di parte degli apparecchi atti alla preparazione dei fiammiferi.

« Sono considerati di contrabbando i fiammiferi trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite da questa legge e dal relativo regolamento, ed i contravventori saranno puniti con una multa variabile dal doppio al decuplo della sopratassa e del dazio doganale sul peso lordo dei fiammiferi stessi. Però, se la multa così determinata risultasse inferiore a lire duecento, sarà ritenuta in questa somma.

« In ambedue i suddetti casi sono soggetti a confisca tanto i fiammiferi, ultimati e non ultimati, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

« Ai contraffattori di punzoni e di marche a chi ne fa uso, ne vende o ne detiene sono applicabili le pene stabilite dal capo II, titolo VI, libro 2° del Codice penale.

« A chi fa doppio uso di marche o di in-

volucrici con marche, ed a chi vende o detiene marche usate od involucrici con marche usate è applicabile la multa di lire venti per ogni marca od involucro.

« A chi vende fiammiferi in involucrici aperti mediante rottura o distacco totale o parziale della marca, è applicabile la multa di lire cinque per ogni involucro, e tutti i fiammiferi trasportati od esistenti nell'esercizio sono posti sotto sequestro, a garanzia delle tasse, multe e spese dovute dal contravventore.

« Ogni altra azione, mediante la quale si sottraggano o si tenti di sottrarre i fiammiferi al pagamento della tassa di fabbricazione è punita con una multa fissa di lire quattrocento, e con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa che si sarebbe frodata.

« Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni di legge o di regolamento è punita con una multa variabile da 10 a 100 lire.

« In caso di recidività tutte le multe anzidette sono raddoppiate. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. Io pregherei l'onorevole ministro di acconsentire a che da questo articolo 10 si tolgano le seguenti parole: « Tale fabbricazione è legalmente provata anche dalla sola presenza in un luogo qualunque di alcuna delle materie prime o di parte degli apparecchi atti alla preparazione di fiammiferi. »

Boselli, ministro delle finanze. Non dice o, dice e. Vuol dire che ci vogliono due elementi insieme.

Zavattari. Io sono d'accordo con l'onorevole ministro riguardo a tutte le altre penalità, ma questa disposizione può dar luogo ad arbitrî. Un agente troppo fiscale, applicando questa disposizione dell'articolo 10, può, poichè fa prova in giudizio, far condannare anche un povero falegname che fabbrichi qualche centinaio di pacchetti per gli zolfanelli. Non arriviamo a questo punto, onorevole ministro, e leviamo tale inciso; perchè togliendolo resta abbastanza garantita la persecuzione delle frodi, perchè questo articolo è formulato molto bene.

Ecco la mia opinione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Il caso è molto meno pietoso di quello che si è verificato ri-

spetto ad altre disposizioni, perchè qui non vi è pena personale, ma si tratta soltanto di multa. Capisco il sentimento che muove l'onorevole Zavattari; ma consideri che nell'articolo si parla della coesistenza di materie prime e di parti degli apparecchi; di modo che non basta nè la materia prima, nè l'apparecchio soltanto, ma bisogna che vi siano l'una e l'altro congiunti.

Avrò cura di porre in chiaro la cosa nel regolamento, in modo che dalle condizioni di fatto risulti l'intenzione di frodare: poichè dichiaro (e per questi articoli e per altri consimili) che io non intendo, in alcun modo, di domandare alla Camera, che voti delle prescrizioni le quali possano dar luogo ad arbitrii da parte degli agenti della finanza. Ma la soppressione di questa disposizione creerebbe un gravissimo pericolo, quello di dar esca alla fabbricazione clandestina, inquantochè coloro che vi si dedicano, meno nei casi nei quali fossero sorpresi in colpa, sfuggirebbero all'azione punitiva del fisco tutte le volte che fossero trovati in possesso di materie prime e di parte degli apparecchi atti alla preparazione di fiammiferi.

Io pregherei l'onorevole Zavattari di prendere atto di queste mie dichiarazioni, di acquietarvisi, e di ritenere che, nel regolamento, e per questo articolo e per gli altri, avrò cura che simili disposizioni siano disciplinate in modo, da non dar luogo agli arbitrii che si temono da parte degli agenti di finanza.

Zavattari. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Zavattari. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro; ma il pericolo lo vedo, e lo vedo grave: perchè per provare la contravvenzione non occorre soltanto che ci siano tutte le sostanze che concorrono alla fabbricazione degli zolfanelli; basta che ce ne sia qualcuna; e basta che ci sia la scatola, per mettere dentro il pacchetto..

Boselli ministro delle finanze. No: ci devono essere apparecchi; mai scatole.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lazzaro. Diverse volte, in questa discussione, l'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato che egli farà, per regolamento, ciò che alcuni deputati domandavano che fosse fatto per legge.

L'onorevole ministro ha manifestato delle

buone intenzioni; ma ha promesso di spiegarle nel regolamento. Ma perchè non spiegarle nella legge? Così, si eviterà ogni arbitrio, ed ogni pericolo di dare alla legge una interpretazione diversa da quella che deve avere.

D'altronde, onorevole ministro, abbiamo abusato troppo di questa facoltà, di fare per regolamento quello che si deve fare per legge.

Quindi, prego l'onorevole ministro, dal momento che ha mostrato la buona volontà di stabilire nel regolamento le cose in modo che non ci siano errori nell'applicazione della legge, di concedere che le cose si stabiliscano con uguale chiarezza nella legge, in modo di evitare agli uni la noia di dover fare un regolamento speciale, agli altri il pericolo di poter essere condannati contro le intenzioni manifestate dall'onorevole ministro.

Noi abbiamo abusato troppo, ripeto, dei regolamenti per modificare le leggi; bisognerebbe rientrare nell'ordine legale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Queste sono materie nelle quali l'improvvisare dà luogo a troppi pericoli, ed io invero non mi assumerei la responsabilità di farlo. Altro è disciplinare, altro è variare.

Già ho pregato l'onorevole Zavattari a prender atto delle dichiarazioni fattegli a proposito del regolamento, che cioè adopererò in modo che i pericoli ai quali egli ha accennato, siano evitati.

Più di questo non posso dire.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, s'intende approvato l'articolo 10.

« Art. 11. I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori, e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

« L'Amministrazione provvederà alla vendita od alla distruzione dei fiammiferi, del fosforo e delle altre materie prime sequestrate, qualora riconosca essere difficile oppure dispendioso o pericoloso il trasportarli o custodirli.

« Il prezzo, che fosse ottenuto dalla vendita, sarà dato al contravventore qualora non sia pronunciata la confisca, e qualora i fiammiferi e le materie prime fossero stati di-

strutti, ne sarà pagato al contravventore il prezzo indicato dalla Camera di commercio.

« In ogni caso, e purchè la contravvenzione non cada sotto la sanzione del Codice penale, prima che il giudice ordinario abbia pronunciato la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa, dall'Intendenza di finanza della Provincia, la quale deciderà senza limite di somma anche per ciò che riguarda la confisca e le spese.

« L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in due anni. Una nuova contravvenzione od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

« La ripartizione delle somme riscosse per multe si fa secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'erario. »

(È approvato).

« Art. 12. Con Decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto mediante regolamento all'esecuzione di questa legge, determinando:

a) gli obblighi dei fabbricanti, le norme da osservarsi da essi e dagli importatori di fiammiferi nella formazione degli involucri e nell'applicazione delle marche, e quelle atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della finanza;

b) le norme da osservarsi all'esportazione e all'importazione di fiammiferi dall'estero, e le dogane che saranno abilitate a tali operazioni;

c) le norme per la vendita delle marche, per sottoporre a tassa gli oggetti che nell'uso possano sostituirsi ai fiammiferi, e per determinare l'eccedenza tollerata, di cui all'art 4;

d) l'indennità da concedersi ai ricevitori del registro incaricati della vendita delle marche;

e) le discipline per l'introduzione nel Regno, l'uso industriale ed il commercio del fosforo e, quando si stimi opportuno, anche di qualunque altra materia sostituita al fosforo nella fabbricazione dei fiammiferi;

f) le discipline e le altre condizioni per l'accertamento della produzione e la liquidazione della tassa, per la vigilanza, per l'accertamento delle contravvenzioni e per le multe e le pene da applicarsi entro i limiti fissati da questa legge;

g) le disposizioni d'ordine transitorio per legittimare la circolazione ed il deposito dei fiammiferi, sui quali fu liquidata la tassa in ragione del numero complessivo. »

(È approvato).

Ora vengono alcuni articoli dell'allegato A del decreto del 1894. Passeremo alla discussione ed approvazione di questi:

« Art. 20. Chiunque raffini olii minerali greggi e fabbrichi fiammiferi deve essere in possesso di una licenza d'esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.

« Questa licenza è soggetta alla tassa di lire 100 per le raffinerie di olii minerali greggi; di lire 10 per le fabbriche che producono esclusivamente fiammiferi di legno o di altre materie, solforati, e di lire 20 per le fabbriche di fiammiferi di ogni altra specie.

« Le raffinerie di olii minerali greggi e le fabbriche di fiammiferi sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, ed i prodotti appena ultimati, devono essere immessi e custoditi in appositi magazzini ai quali sono applicabili tutte le disposizioni della legge doganale per i magazzini di proprietà privata, escluso l'obbligo della cauzione. »

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 26 inclusivamente).

« Art. 21. I fiammiferi importati dall'estero, o fabbricati all'interno, non si possono mettere in vendita se non racchiusi entro involti, ossia scatole, bossoli, buste, pacchetti od astucci che portino impressa l'indicazione della fabbrica, siano muniti di apposite marche, e ne contengano un numero compreso nei limiti:

di 30 e di 3, o di un multiplo di 30 e di 3, rispettivamente, fino a 360 ed a 30 per i fiammiferi di cera o di legno o d'altre materie fini, e per quelli di cera detti: *ascendiscala*;

di 60 o di un multiplo di 60 fino a 360, per quelli di legno o di altre materie, comuni, cioè solforati.

« Sul numero massimo di fiammiferi stabilito come sopra per ciascun involto, è tollerata una eccedenza compresa fra 1 e 10 per cento.

« Le dette marche, ossia contrassegni della tassa pagata saranno distribuite dagli uffici

del registro, e l'applicazione di esse agli involti sarà fatta a cura e spese dei fabbricanti e degli importatori.

« L'aggio da concedersi dallo Stato ai ricevitori del registro per la vendita delle marche suindicate verrà stabilito per Decreto Reale. »

« Art. 22. Entro otto giorni dopo quello della pubblicazione del presente Decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i fabbricanti e venditori di fiammiferi e di oggetti che nell'uso possano ad essi sostituirsi, devono denunziare all'ufficio tecnico di finanza le quantità che ne possiedono ove queste superino i tre chilogrammi al lordo, e pagare le relative tasse presso l'ufficio finanziario indicato dal Ministero delle finanze.

« Per dette rimanenze è consentito che lo accertamento della tassa dovuta venga fatto, prendendo per base il numero dei fiammiferi complessivamente contenuto negli involucri rinvenuti in deposito ed in base alle tasse unitarie di cui all'articolo 19, coll'abbuono del 5 per cento.

« I fabbricanti ed i venditori però potranno introdurre i fiammiferi in magazzini di deposito ai termini dell'articolo 20 e pagare la tassa a misura che ne faranno l'estrazione.

« Chiunque intenda proseguire nella fabbricazione dei fiammiferi dovrà munirsi della licenza di cui all'articolo 20 succitato.

« Trascorsi quaranta giorni dopo quello in cui il presente Decreto sarà andato in vigore, ogni deposito di fiammiferi in condizioni non conformi a quelle prescritte dall'articolo 21, sarà oggetto di contravvenzione.

« È considerato come deposito il possesso di fiammiferi in quantità eccedente un chilogramma a lordo.

« Trascorsi tre mesi, non sarà tollerata la circolazione od il deposito di qualsivoglia quantità di fiammiferi che non siano nelle condizioni stabilite dall'articolo 21. »

« Art. 23. Sono considerati in contrabbando:

a) la cicoria e le altre sostanze che nel consumo possono servire agli usi della cicoria preparata e del caffè;

b) i fiammiferi

trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite da questo Decreto.

« Sono pure considerati in contrabbando i fiammiferi esistenti nei depositi o presso i venditori in quantità eccedente i tre chilo-

grammi a peso lordo e non denunziati nel termine prefisso dall'articolo 22 all'ufficio tecnico di finanza.

« La raffinazione clandestina degli olii minerali greggi e la fabbricazione clandestina dei fiammiferi sono punite colle pene comminate per le contravvenzioni congeneri dalla legge sugli spiriti.

« Sono pure applicabili le disposizioni di detta legge a tutte le altre infrazioni relative alle discipline sulla fabbricazione della cicoria e dei fiammiferi. »

« Art. 24. Non verranno considerate come prodotte in contrabbando la cicoria e le sostanze che nei consumi possono servire agli usi della cicoria preparata e del caffè esistenti fuori le fabbriche, che nei tre mesi dall'attuazione di questo decreto non siano poste nelle condizioni prescritte dall'articolo 7. »

« Art. 25. I proventi della tassa sulla raffinazione degli olii minerali greggi e la fabbricazione dei fiammiferi si imputano al capitolo 28 *Tasse di fabbricazione* dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1894-95.

« Gli stanziamenti fatti ai capitoli 91, 92 e 94 dello stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio per indennità al personale, per aggio ai contabili incaricati della riscossione e per provvista di materiale, sono rispettivamente aumentati di lire sessantamila (L. 60,000), di lire venticinquemila (L. 25,000) e di lire centosettantamila (L. 170,000). »

« Art. 26. Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. »

Così rimangono approvati gli allegati A, B, C, D ed E.

Metto quindi a partito l'articolo 1 del disegno di legge concepito in questi termini

« Art. 1. È convertito il legge il Regio Decreto del 10 dicembre 1894, n. 532, costituente l'allegato A, che reca variazioni alla tariffa dei dazi doganali e delle tare, nonchè al regime fiscale delle fabbriche di glucosio, di cicoria e degli spiriti, ed impone una tassa

sulla raffinazione degli olii minerali greggi di origine nazionale e sulla fabbricazione dei fiammiferi.

« Col giorno in cui entrerà in vigore la presente legge cesserà di aver effetto il decreto sopraddetto in quanto esso sia modificato dalle disposizioni della legge stessa. »

(È approvato).

« Art. 2. Sono approvate le leggi costituenti gli allegati *B, C, D* ed *E* riguardanti rispettivamente:

1° la riforma della tassa sulla cicoria e sulle sostanze che nel consumo possono servire agli usi della cicoria preparata o del caffè e modificazioni all'ordinamento della tassa sul glucosio;

2° le norme per l'applicazione del tributo sulla raffinazione degli olii minerali greggi;

3° il nuovo testo di disposizioni relative alla tassa sugli spiriti;

4° le disposizioni per l'applicazione della tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi. »

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Interrogazioni.

Presidente. Sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti domande d'interrogazione; prego gli onorevoli segretari di darne lettura.

Di Sant'Onofrio, segretario, legge:

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno sulle continue violenze ed illegalità commesse dalle guardie dette di pubblica sicurezza contro pacifici cittadini, e specialmente contro Cerveri Giuseppe e A. Colombini di Milano.

« Engel. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze circa i criteri coi quali s'intenda applicare alle Puglie, e specialmente a Trani, la legge napoletana del 1817 per la esenzione dal pagamento della imposta fondiaria.

« Vischi. »

« I sottoscritti chiedono interrogare i ministri dell'interno e della pubblica istruzione

sulla sorte riservata al maestro comunale Bartolotti Luigi di Alfonsine (Ravenna) assolto dai tribunali ed eletto consigliere comunale e provinciale dai propri concittadini.

« Caldesi, Taroni. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro della marina, sull'affondamento della cisterna *Magra* avvenuto per ordine del signor Rebaudy comandante del Regio incrociatore *Piemonte*, e chiede quali misure si sieno prese verso lo stesso signor comandante.

« Chiede inoltre di interrogare l'onorevole ministro della marina, se, sulle cause dell'investimento della Regia nave *Sardegna*, sia stata aperta una inchiesta regolare a termini del regolamento dei servizi di bordo.

« Macola. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sulle intenzioni del Governo circa la parte degli imputati sul processo di violazione di reperto e sottrazione da questo di documenti, nell'istruttoria della Banca Romana.

« Rosano. »

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno circa il nuovo sotto-prefetto di Barletta.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto interroga il ministro di grazia e giustizia per conoscere se ritiene decoroso che l'ex-sindaco Stanislao Pevriello di Apice, rimanga conciliatore.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere, dopo le dichiarazioni già fatte alla Camera da un anno, se e quando sarà regolato coll'Impero austro-ungarico il servizio di reciprocenza delle spese di spedalità riguardanti le provincie Venete.

« Schiratti. »

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro dell'interno sull'avvenuto trasloco del delegato di pubblica sicurezza Gigante da Orbetello a Perugia.

« Socci. »

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno circa il *Commissariato regio* di Castel Gandolfo.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto interroga il ministro degli affari esteri circa il viaggio di ritorno del generale Baratieri *ad audiendum verbum*... »

« Imbriani-Poerio. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

La seduta termina alle 19.15

Ordine del giorno per le tornate di domani.

(Seduta antimeridiana)

Discussione dei disegni di legge:

1. Dieciassette disegni di legge per eccedenze d'impegni e per maggiori assegnazioni su vari bilanci dell'esercizio finanziario 1893-94 (dal n. 2 al 18).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1895-96 (36).

3. Sul matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito (58). (*Urgenza*).

4. Sull'ammissione al volontariato di un anno (93).

(Seduta pomeridiana)

1. Interrogazioni.

2. Elezioni contestate di Cesena (proclamato Barbato) Milano V (proclamato Barbato); Palermo IV (proclamato Bosco); Catania II (proclamato De Felice Giuffrida).

3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti di finanza e di tesoro (44).

Discussione dei disegni di legge:

4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 (37).

5. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1895-96 (33).

6. Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1894 relativo al personale degli uffici finanziari (46).

7. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1895-96 (41).

8. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1895-96 (35).

9. Trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Giappone (66).

10. Termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione di benefici e cappellanie di patronato laicale, soppressi colle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, numero 3848 (69).

11. Proventi delle cancellerie e spese giudiziarie (71).

12. Convalidazione del Regio Decreto 9 dicembre 1894, n. 531, sulla importazione temporanea dei grani e degli zuccheri (47).

13. Conversione in legge del Regio Decreto 27 dicembre 1894, n. 570, che proroga i termini per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (70).

14. Contingente della leva di mare sui nati nel 1875 (98).

15. Approvazione di spese straordinarie per la ricostruzione di ponti sopra strade nazionali e per la bonificazione del padule dell'Alberese (77).

16. Provvedimenti relativi al personale del Real Corpo del Genio civile (75).

17. Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1894, n. 427 relativo ai funerali del generale Giacomo Durando (110).

18. Conversione in legge del Regio Decreto 18 gennaio 1895, n. 20 relativo ai funerali del commendatore Gennaro Celli, procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano (111).

19. Facoltà al Governo di autorizzare la creazione di Istituti e Società regionali esercenti il credito fondiario (63). (*Urgenza*)

20. Modificazioni alla legge doganale (92).

21. Modificazioni all'ordinamento del Corpo delle guardie di finanza (48).

22. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1894-95 (19).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

